

**TRIBUNALE
CIVILE E PENALE
DI MASSA**
Cancelleria Fallimentare

Concordato preventivo
"in continuità"

di

C.E.R.M.E.C. S.p.A.

con sede in Massa, Via Giovanni Pascoli, 33

Relazione
ex comma III art. 161 l.f.

Perito

Dr. Fabio Bascherini

Massa, lì 19 agosto 2011

FABIO BASCHERINI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Via Marina Vecchia n° 75 - 54100 MASSA

TEL.: +39 0585 43273 (3 linee r.a.) FAX.: +39 0585 43950

[http: www.studiobascherini.com](http://www.studiobascherini.com) - email: fabio.bascherini@studiobascherini.com



Indice

Capitolo 1 INTRODUZIONE

- | | |
|--|--------|
| 1. Qualifiche del professionista, conferimento dell'incarico e attestazione di non incompatibilità | pag. 4 |
| 2. Metodologia utilizzata | pag. 4 |
| 3. Struttura e contenuto della Relazione | pag. 8 |

Capitolo 2 LA SOCIETÀ, I SERVIZI DA ESSA SVOLTI, IL QUADRO NORMATIVO, LE CAUSE E CIRCOSTANZE DELLA CRISI

- | | |
|--|---------|
| 1. Informazioni storiche riguardanti la società ed i suoi soci | pag. 10 |
| 2. Notizie sull'attività svolta | pag. 12 |
| 3. Notizie sul contesto normativo in cui la società opera | pag. 15 |
| 4. Cause della crisi aziendale | pag. 17 |

Capitolo 3 IL PIANO

- | | |
|--|---------|
| 1. La proposta di concordato avanzata da C.E.R.M.E.C. S.p.A. | pag. 19 |
| 2. Attestazioni del professionista; attendibilità | pag. 25 |
| 3. Veridicità dei dati aziendali: documentazione esaminata e rapporti informativi, stato di aggiornamento dei dati | pag. 26 |
| 4. La situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data del 30/06/2011, risultante dalle scritture contabili, integrata extra-contabilmente | pag. 30 |
| 5. Fattibilità del Piano: analisi delle grandezze economiche e dei flussi finanziari; disponibilità e fabbisogno del concordato | pag. 31 |

Capitolo 4 VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ DEL PIANO

- | | |
|---|---------|
| 1. Premessa | pag. 34 |
| 2. Fattibilità del piano proposto: criteri seguiti per l'espressione del giudizio ed individuazione degli elementi da sottoporre a verifica | pag. 35 |
| 3. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): la situazione debitoria di partenza | pag. 37 |
| 4. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): l'assunto della continuità aziendale da esaminare nel contesto normativo di riferimento | pag. 40 |
| 5. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il Piano d'Ambito, gli andamenti previsti per le quantità trattate, le tariffe, i ricavi | pag. 41 |
| 6. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti | pag. 44 |
| 7. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il piano occupazionale | pag. 45 |
| 8. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): i tempi di incasso e | |

di pagamento	pag. 46
9. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): i pagamenti dei fornitori strategici in corso di procedura	pag. 47
10. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): i costi variabili di produzione, le spese generali e gli altri oneri di gestione, gli oneri finanziari	pag. 47
11. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): rapporti con Delca S.p.A. e definizione degli oneri tributari conseguenti	pag. 48
12. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): contenziosi legali in corso	pag. 50
13. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il contenzioso tributario derivante dal PVC in data 19/05/2011	pag. 50
14. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il fondo rischi e le sopravvenienze passive	pag. 52
15. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il finanziamento della Cassa di Risparmio di Carrara (in corso di trattativa)	pag. 52
16. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): i rapporti con Banca Nazionale del Lavoro	pag. 54
17. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il sostegno all'esecuzione del Piano che i Soci si sono impegnati a fornire	pag. 55
18. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): la ricapitalizzazione derivante dalla esdebitazione	pag. 56
19. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): le spese di procedura	pag. 58

Capitolo 5
CLASSI, FABBISOGNO, VANTAGGI
DELLA PROPOSTA, CRITICITÀ, CONCLUSIONI

1. Tabelle riepilogative	pag. 60
2. Suddivisione in classi	pag. 60
3. Fabbisogno concordatario	pag. 62
4. Vantaggi rispetto alla procedura fallimentare	pag. 64
5. Elementi di criticità	pag. 65
6. Conclusioni e giudizio di asseverazione	pag. 66



Capitolo 1 INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Qualifiche del professionista, conferimento dell'incarico e attestazione di non incompatibilità - 2. Metodologia utilizzata - 3. Struttura e contenuto della Relazione

1. Qualifiche del professionista, conferimento dell'incarico e attestazione di non incompatibilità

Il sottoscritto dott. Fabio Bascherini:

- nato a Pietrasanta (LU) il 07.03.1962 con studio in Massa, Via Marina Vecchia n. 75,
- iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale Civile e Penale di Massa,
- iscritto all'albo dei revisori contabili istituito ai sensi del DLGS 27.01.92 n.88 al n. 62644,

è stato incaricato dalla società C.E.R.M.E.C. S.P.A. (di seguito anche menzionata come "la Società" ovvero "il Debitore") di redigere la relazione di cui all'art. 161, comma 3, L. fall. (di seguito anche "la Relazione") nell'ambito della proposta per l'ammissione alla procedura di Concordato preventivo formulata dalla stessa Società (di seguito anche menzionata come "il Ricorso", "il Piano" o "la Proposta").

Il sottoscritto dichiara preliminarmente di essere nelle condizioni soggettive prescritte per il professionista asseveratore del piano dall'art. 28 l. fall., come richiamato dall'art. 161, comma l. fall., ed in particolare attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto della società interessata alla proposta di concordato, né di società ad essa collegate, né di persone fisiche cui tali società fanno riferimento.

2. Metodologia utilizzata

Mancando indicazioni normative in merito ai criteri e metodi da utilizzare per lo svolgimento dell'attività utile alla formazione del giudizio di asseverazione, e tenuto conto della brevità del periodo di applicazione della disciplina riformata, che impedisce ancora oggi di affidarsi a consolidati orientamenti giurisprudenziali, in particolare di legittimità, sul punto, per l'elaborazione della presente Relazione il sottoscritto ha ritenuto doveroso

conformarsi alle indicazioni fornite in argomento dagli organismi professionali e, segnatamente, alle *Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa* elaborate dalla *Commissione di studio crisi e risanamento d'impresa* del CNDCEC, che in merito al caso di specie si pronunciano come segue:

"[...] Pare quindi ragionevole ipotizzare che attestare consista, quanto al giudizio di veridicità dei dati aziendali, nella formulazione di una dichiarazione che si traduca di fatto in un'assunzione di responsabilità in ordine ad una certa attività di controllo svolta sugli stessi dati aziendali, e, quanto al pronostico di fattibilità del piano, nel verificare e quindi nel certificare che il medesimo possa essere realizzato in un'ottica di verosimile fattibilità e quindi in un'ottica di una verosimile riuscita.

In considerazione dell'essenziale funzione informativa assegnata dalla nuova disciplina alla relazione in esame, non vi è dubbio che il livello di accertamento richiesto al professionista nell'attestazione di veridicità dei dati aziendali debba essere necessariamente analitico e rigoroso.

Tuttavia, prima di scendere nel dettaglio della suddetta analisi, corre l'obbligo di chiedersi quale sia il perimetro all'interno del quale debba estendersi l'attestazione di veridicità dei dati aziendali. In altri termini, occorre chiarire cosa s'intenda per dati aziendali, ed in particolar modo se con lo stesso termine si debbano ricomprendere tutti gli elementi contabili forniti dall'imprenditore, ovvero se il concetto debba essere limitato esclusivamente a quelli rilevanti ai fini dell'attuabilità del piano. Sul punto non si può non concordare con chi, in dottrina, ha ritenuto che non tutti i dati raccolti dall'imprenditore debbano essere oggetto "del necessario visto di autenticità da parte del professionista", dovendo l'indagine essere limitata esclusivamente a quelli sui cui il piano si fonda.

[...] Del pari l'asseverazione sulla veridicità dei dati non può limitarsi ad una mera dichiarazione del professionista in ordine alla corrispondenza fra gli elementi utilizzati per la predisposizione del piano e quelli desumibili dalla contabilità generale ed aziendale, ma deve comprendere un'espressa pronuncia del medesimo sul principio di verità di cui all'art. 2423 c.c.

[...] L'accertamento in ordine all'attendibilità delle scritture contabili e dei libri sociali, nonché dei bilanci d'esercizio chiusi negli anni precedenti può essere desunto non solo effettuando un'analisi del contenuto delle relazioni e dei verbali di verifica predisposti dal Collegio sindacale, laddove esistente, ma anche dando corso ad un controllo incrociato delle esposizioni debitorie alla data di presentazione della domanda di ammissione, mediante il riscontro della documentazione contabile d'appoggio della società debitrice con i documenti provenienti dai creditori, ovvero ancora, una volta riesaminato il passivo e predisposto il prospetto relativo al cosiddetto "passivo rettificato" allegato alla proposta di concordato, indicando le passività potenziali riferibili a contenziosi pendenti o prevedibili.



[...] Deve, infatti, reputarsi inammissibile, secondo la giurisprudenza di merito, una proposta di concordato preventivo in cui il professionista "attestatore", dopo aver accertato la corrispondenza al valore nominale contabile dei crediti risultanti dall'elenco nominativo e l'adeguatezza del fondo rischi ed oneri alle passività collegate alle spese legali ed agli interessi maturati sui debiti della società, non abbia proceduto alla concreta verifica della veridicità dei dati aziendali ed in particolar modo delle suddette passività sulla base della documentazione disponibile, così che in una siffatta circostanza la "veridicità" del dato rimarrebbe «affidata ad un giudizio di non verificata verosimiglianza pur in presenza delle condizioni per eseguire un preciso riscontro della corrispondenza tra credito complessivamente esposto e credito effettivamente maturato. L'"attestatore", non può, infatti, limitarsi ad una semplice spiegazione, anche se in forma organica e coerente, del piano, ma deve illustrare sia i risultati della verifica effettuata sulle scritture contabili del debitore sia le conclusioni raggiunte, in modo tale che la propria relazione contenga un *quid pluris*, rappresentato per l'appunto dall'attestazione della veridicità dei dati aziendali che, coinvolgendo elementi oggettivi, va ben oltre un mero atto di fede fondato su una semplice analisi formale della documentazione esaminata.

Attraverso la certificazione della veridicità dei dati aziendali il legislatore della riforma non si è limitato a richiedere al professionista solamente un parere in relazione alle cosiddette dinamiche passate o meglio alla conduzione storica dell'azienda ed ai risultati rilevati sino alla data di presentazione del concordato, ma anche e soprattutto un giudizio tecnico in merito alla gestione prospettica dell'azienda medesima, vale a dire in ordine alla fattibilità del piano.

La relazione di cui all'art. 161, terzo comma, l. fall., si conclude, infatti, con un giudizio finale del professionista in ordine all'idoneità giuridica ed economica delle soluzioni prospettate dall'imprenditore nella proposta di concordato a raggiungere gli scopi ivi previsti.

[...] Mentre il piano deve illustrare in modo sintetico, attraverso l'utilizzo dei numeri, gli interventi a medio e lungo termine che l'imprenditore intende attuare sulla struttura economico-finanziaria della società, la relazione del professionista deve rappresentare una illustrazione delle scelte operate dall'imprenditore medesimo ed un chiarimento in ordine alla loro validità.

Si forma così un giudizio complessivo in termini di certificazione che non si limita alle sole dinamiche passate o meglio alla conduzione storica dell'azienda ed ai risultati rilevati sino alla data di presentazione del concordato, ma si estende alla gestione prospettica dell'impresa, vale a dire alla fattibilità del piano e quindi alla sua concreta prospettiva di attuabilità.

In conclusione quindi al professionista viene richiesta una prognosi che, pur essendo espressa sulla base delle proprie capacità ed esperienze, rimane pur sempre una congettura in ordine all'attuabilità del piano.

La relazione in esame dovrà pertanto concludersi con un giudizio finale, il quale potrà spaziare da una considerazione conclusiva sintetizzata in una breve formula a giudizi più complessi ed articolati che, in base alla esperienza ed alla competenza tecnica del professionista, conducono l'estensore ad individuare in modo compiuto diversi scenari in corrispondenza del verificarsi di differenti variabili.

Peraltro, affinché possa ritenersi integrato il requisito richiesto dalla legge in ordine al giudizio di fattibilità del piano, occorre che l'estensore non si limiti ad una semplice indicazione di fattibilità «solo apoditticamente affermata», senza alcuna minima illustrazione delle considerazioni a supporto di tale conclusione, dovendo, al contrario, motivare in modo chiaro ed approfondito le ragioni che lo hanno indotto ad esprimere un giudizio positivo in relazione alla probabile riuscita del piano, non potendo del pari ricorrere a formule esclusivamente di stile; motivazione dell'attestazione che dovrà pertanto essere sostanziale ed oggettiva.

Il giudizio di fattibilità è, infatti, una valutazione di carattere tecnico, fondata su dati analiticamente individuati nella relazione che pur rivestendo carattere prognostico deve comunque essere supportato da idonee motivazioni.

[...] La fattibilità del piano si traduce, in altri termini, nella «sostenibilità e nella coerenza del programma di azione prospettato dal debitore», da valutarsi «in relazione alle concrete modalità in cui questo si articola» ed, in particolare, alla sua coerenza con la situazione economica, finanziaria e patrimoniale iniziale, la cui effettiva attuabilità deve essere misurata sulla base delle risorse disponibili e di quelle rinvenibili dalla liquidazione dei beni ovvero dalla continuazione dell'attività d'impresa.“.

Si deve quindi evidenziare come il compito dell'esperto non sia quello di attestare che l'imprenditore abbia tenuto in ordine la contabilità, dal momento che non è più imposta la verifica del requisito soggettivo di "meritevolezza" ai fini dell'ammissione al concordato; e nemmeno l'attestazione della veridicità complessiva dei dati contabili che emergono dalle scritture contabili, dal momento che queste ultime non devono essere depositate; nello specifico, lo scopo della presente relazione è quello di attestare la veridicità dei dati contabili di cui ai documenti indicati dall'art. 161 lett. a), b), c) e d), in quanto strumentale alla valutazione di fattibilità del piano ⁽¹⁾.

Venendo invece al tema riguardante quanto debbano essere approfondite le verifiche condotte allo scopo di accertare la veridicità dei dati contabili assunti a fondamento del Piano, si deve rimarcare come le ragioni di urgenza che sempre caratterizzano la redazione di simili documenti "di regola impongono una tendenziale limitatezza ed incompletezza dei riscontri contabili" ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cfr. Giannelli, *Diritto fallimentare. Manuale breve*, Milano, 2008.

⁽²⁾ App. Torino, 19.6.2007, ne *Il Fallimento*, 2007, 1315 ss.



Alla luce delle considerazioni che precedono, nella scelta della metodologia cui fare concreto riferimento per il perseguimento delle finalità illustrate, lo scrivente ha ritenuto - conformemente ad accreditate opinioni dottrinali espresse in proposito - di poter individuare un riferimento di massima nei principi di revisione per le piccole e medie imprese, per ciò che riguarda i dati contabili storici assunti a fondamento del piano.

Diversamente, per l'incarico di verifica sui dati previsionali è parso opportuno assumere **come riferimento di massima** l'*International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3400 "The Examination of Prospective Financial Information"* emesso dall'IFAC - International Federation of Accountants (di seguito "ISAE 3400"), le cui procedure sono sostanzialmente dirette ad accertare la ragionevolezza delle ipotesi assunte per la predisposizione dei dati previsionali e della non irrealisticità delle assunzioni ipotetiche.

Quanto infine ai criteri di valutazione, il giudizio di fattibilità sarà improntato al rispetto di un principio rigorosamente prudenziale.

3. Struttura e contenuto della Relazione

Allo scopo di accertare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano presentato dal Debitore ai sensi dell'art. 161 l. fall., la presente Relazione sarà articolata come segue:

A) Notizie storiche sulla società

Verranno riportate le principali informazioni riguardanti la società, i suoi soci, la sua attività, il servizio pubblico locale da essa svolto ed il contesto normativo in cui opera.

B) Parte descrittiva del piano

Illustrazione sintetica del piano, che spiega le azioni ivi previste ed i termini contrattuali e temporali di esecuzione delle stesse, nonché le conseguenze quantitative delle azioni del piano e il loro effetto in termini di soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

C) Parte ricognitiva sulla regolarità dei dati aziendali e valutazione di fattibilità del piano

1. Illustrazione della situazione debitoria della Società, come rappresentata nel Piano, onde accertare la corretta esposizione delle passività aziendali tanto sotto il profilo quantitativo (ammontare dei debiti) quanto sotto il profilo qualitativo (classificazione dei debiti: privilegiati, chirografari, postergati).

2. Analisi dei conti economici previsionali, delle condizioni ed assunzioni di piano, degli andamenti previsionali delle frazioni di rifiuto e delle tariffe, dei cash flow annuali, del piano degli investimenti, del piano del personale, ecc.

3. Valutazione prognostica dell'adempimento alle obbligazioni contemplate nello stesso, in particolare sotto i profili di seguito elencati:

- a) Pagamento integrale delle spese di procedura;
- b) Pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- c) Pagamento dei creditori chirografari nella stabilita percentuale.

Inoltre, in questa Parte verrà svolta l'esposizione analitica dei principali aspetti di criticità metodologica che l'asseverazione presenta in funzione delle descritte caratteristiche della Proposta.

D) Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati aziendali ed alla prognosi di fattibilità del piano.



Capitolo 2

LA SOCIETÁ, I SERVIZI DA ESSA SVOLTI, IL QUADRO NORMATIVO, LE CAUSE E CIRCOSTANZE DELLA CRISI

SOMMARIO: 1. Informazioni storiche riguardanti la società ed i suoi soci - 2. Notizie sull'attività svolta - 3. Notizie sul contesto normativo in cui la società opera - 4. Cause della crisi aziendale.

1. Informazioni storiche riguardanti la società ed i suoi soci

C.E.R.M.E.C., Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara S.p.A., è una società pubblica, partecipata dai Comuni di Carrara (48%) e di Massa (47%) e dalla Provincia di Massa-Carrara (5%).

La società ha sede legale in Massa (MS), Via Pascoli n. 33, ha un capitale sociale (sottoscritto e versato) di € 2.065.840,00 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Massa Carrara al n° 00595760455 (che ne è anche il codice fiscale).

Essa è stata costituita in data 17.5.1961 con decreto prefettizio n. 11100 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 156 e ss. Del T.U. 3.3.1934 n. 383, nella forma di consorzio con la denominazione di "Consorzio pubblico per l'eliminazione dei rifiuti di Massa e Carrara".

Con atto rogato dal Dr. Riccardo Lenzetti, Segretario Generale del Comune di Massa, in data 14.10.1992 i soci Comune di Massa, Comune di Carrara e Provincia di Massa-Carrara provvidero a stipulare la convenzione di cui all'art. 60 della legge 8.6.1990 n. 142, confermando, così, l'originale accordo associativo ed approvando un nuovo statuto contenente la disciplina dei rapporti fra i medesimi Enti associati.

La società CERMEC S.p.A. effettua la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi relativi allo smaltimento, trattamento, stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero, di rifiuti urbani e speciali non pericolosi (provenienti sia dalla raccolta differenziata che indifferenziata). Con l'impiego dei rifiuti biodegradabili e quelli organici da raccolta differenziata (di seguito RD) sono prodotti sia Ammendante Compostato Verde sia Misto, oltre ad Ammendante Vegetale Semplice Non Compostato; infine, su alcune tipologie di rifiuti (carta, cartone, plastica, materiali ferrosi e non, imballaggi in legno) si effettuano attività di raccolta e trasporto.

L'attività consiste nella selezione meccanica e stabilizzazione biologica aerobica dei rifiuti urbani non differenziati oltre alla selezione, cernita e pressatura di altre tipologie di rifiuto quali carta, plastica ed imballaggi misti, nella valorizzazione delle matrici compostabili per la produzione di

ammendanti e la riduzione volumetrica delle matrici ligno-cellulosiche ⁽³⁾.

Essa è sempre stata retta da un Consiglio di Amministrazione, oggi così composto:

- a) Ugo Bosetti, Presidente;
- b) Elisabetta D'Ambrosio, Vice Presidente;
- c) Sauro Benedetti, membro;
- d) Michele Del Freo, membro;
- e) Ademaro Tovani, membro.

Del Collegio Sindacale fanno parte:

- a) Bruno Munda, Presidente;
- b) Pier Francesco Giannarelli, Sindaco effettivo;
- c) Antonio Valenti, Sindaco effettivo.

Tra gli atti di rilievo che lo scrivente ritiene di dover qui segnalare, una particolare menzione meritano le delibere assembleari assunte in data 15 e 30/07/2011 riguardanti, tra l'altro:

assemblea in data 15/07/2011:

- a) emergenza della perdita di esercizio 2010 pari ad euro 21.017.361,00;
- b) emergenza della perdita dei primi cinque mesi dell'esercizio 2011 pari ad euro 330.551,00;
- c) conseguente perdita del capitale sociale ed emergenza di un patrimonio netto negativo pari ad euro -18.242.192,00;
- d) conferimento del mandato al CdA per redigere una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, all'uopo incaricando il Prof. Avv. Sergio Menchini, il Dott. Paolo Bianchi ed il Prof. Giulio Andreani nonché, per l'attestazione di cui all'art. 161 L.F., lo scrivente Fabio Bascherini;

assemblea in data 30/07/2011, parte ordinaria:

- e) approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2010, chiuso con una perdita di euro 21.017.361;

assemblea in data 30/07/2011, parte straordinaria:

- f) approvazione della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, volta alla ristrutturazione del debito ed alla conseguente eliminazione della perdita maturata alla data del 31/05/2011.

In particolare, l'assemblea ha deliberato:

"[...] a) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere alla deliberazione ex art. 152 l. fall. della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale volta alla ristrutturazione del debito nei termini e secondo le modalità illustrate nell'odierna assemblea, con facoltà del consiglio di amministrazione di apportare eventuali integrazioni e modifiche al piano e alla proposta anche intervenendo sulle classi e sulle percentuali

⁽³⁾ Si tornerà più analiticamente su questo argomento nel prossimo paragrafo.



da riconoscere alle varie classi. Tali variazioni potranno essere determinate anche in corso di procedura nel rispetto dei termini di legge.

b) subordinatamente all'omologa del concordato preventivo in corso di proposizione, di coprire la perdita di euro 18.242.000,00 maturata alla data del 31/05/2011 secondo le seguenti modalità:

I) in larga misura mediante imputazione delle riserve patrimoniali che si verranno a realizzare a seguito dell'omologazione del concordato preventivo in corso di proposizione, per effetto della sopravvenienza attiva generata dall'esdebitazione risultate ex art. 184 l. fall. dagli effetti della proposta sui crediti anteriori alla procedura concorsuale;

II) per la parte residua mediante versamento da parte dei soci da effettuarsi con apposizione della seguente condizione giuridica di efficacia: i) in caso di omologazione ex art. 180 l. fall. del concordato preventivo, verranno definitivamente imputati a capitale; ii) viceversa, in caso di mancata omologazione ex art. 180 l. fall., saranno da ritenersi definitivamente prededuttivi art. 182 quater, secondo e terzo comma, l. fall.;

III) i soci avranno la possibilità di sottoscrivere l'aumento di capitale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della avvenuta omologazione del concordato preventivo; il termine per la conclusione dell'aumento di capitale scadrà sessanta giorni dopo l'avveramento della condizione sospensiva; detto aumento dovrà essere liberato in denaro nelle casse sociali, con esclusione della facoltà di compensazione di crediti liquidi vantati verso la società.

c) la presente deliberazione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvenuta omologazione della proposta concordataria, dalla quale emergano riserve patrimoniali, con provvedimento ex art. 180 l. fall. del Tribunale di Massa, anche se ancora soggetto a gravame o impugnato.[...]"

In attuazione di tale volontà, in data 12 agosto 2011, il Consiglio di Amministrazione di C.E.R.M.E.C. S.p.A., con atto ai rogiti del Notaio Dott. Scrufari, iscritto a norma dell'art. 2436 cod. civ., nel Registro delle Imprese di Massa Carrara, ha deliberato la proposizione della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale e le relative condizioni.

2. Notizie sull'attività svolta

Al momento della sua costituzione, alla società venne affidato il compito di controllare l'attività di smaltimento dei rifiuti che, nei territori amministrati dagli Enti Pubblici soci, era allora svolta da un soggetto terzo.

Inizialmente configurato come impianto di incenerimento con annessa discarica, negli anni '80 venne trasformato in impianto di compostaggio, mediante affidamento di appalto per la sua progettazione, costruzione e gestione.

Nel corso degli anni si sono succedute forme diverse di gestione e solo

dal 1992 il Consorzio ha assunto direttamente la gestione dell'impianto di selezione e compostaggio dei rifiuti di via Dorsale (zona industriale) a Massa, trasformandosi quindi nel 2001 in società per azioni, e assumendo la nuova denominazione di Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara, con la compagine sociale tuttora esistente.

Nel 2000 hanno preso avvio i lavori sull'impianto principale per adeguarlo alle nuove esigenze della collettività, mediante una rifunzionalizzazione che corrispondeva alle BAT (acronimo di *Best Available Techniques* di trattamento dei rifiuti) e alle più recenti norme di legge (nel febbraio 1997 viene emanato il D.Lgs. 22/97, cosiddetto Decreto Ronchi, che recepisce le direttive comunitarie in materia di rifiuti). La rifunzionalizzazione è avvenuta realizzando un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti (TMB) e di sviluppo del compostaggio di qualità dalle raccolte differenziate. L'opera è stata completata nel 2005.

Con due successive tappe, nel febbraio 2006 e nel febbraio 2007, con la locazione di nuove aree (compendio di via Longobarda) e l'acquisizione del ramo d'azienda della società EsseBi, Cermec ha ampliato le aree produttive e sviluppato nuovi segmenti di *business*, così volendo creare le condizioni per migliorare le attività produttive relative al compostaggio di qualità, alla sua commercializzazione (insacchettamento) ed alla valorizzazione delle raccolte differenziate.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati interessa gli enti soci e il comune di Montignoso, dopo la decisione dei comuni lunigianesi di conferire le proprie produzioni ad altro impianto (privato) esistente nel territorio della Provincia di Massa-Carrara. Per determinate frazioni differenziate (organico, plastica), Cermec offre i propri servizi anche ad altri enti locali di province limitrofe (Pisa, Lucca, Livorno, La Spezia) ⁽⁴⁾.

L'azienda è associata a Federambiente, all'Associazione Industriale di Massa-Carrara ed è socia del Consorzio Italiano Compostatori, che riunisce aziende pubbliche e private all'avanguardia nel compostaggio di qualità.

Gli impianti, dal novembre 2005, sono certificati sulla base delle norme UNI-EN-ISO 9001:2008 (Sistemi di Gestione della Qualità) e UNI-EN-ISO 14001:2004 (Sistemi di Gestione Ambientale). Il sistema di gestione ha anche ottenuto la certificazione SA8000 (Responsabilità Sociale), non rinnovata nel 2008, ed è strutturato anche sulla base dello standard BS-OHSAS 18001:2007 (Sistemi di gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Il prodotto Cermec VerdeBio (ammendante compostato verde, ACV) ha ottenuto il riconoscimento del marchio "Compost di Qualità" rilasciato dal

⁽⁴⁾ Per quanto riguarda la questione specifica del conferimento da parte della Comunità Montana della Lunigiana, che svolge funzioni in forma associata per conto degli enti locali, va evidenziato come tale circostanza abbia comportato, in termini percentuali, una diminuzione del fatturato aziendale pari a circa il 20 per cento dei ricavi ottenuti dalle attività di *core business*.



CIC - Consorzio Italiano Compostatori.

L'insediamento produttivo è ubicato nella Zona Industriale di Massa-Carrara, interamente nel Comune di Massa, e si divide in due aree operative comunicanti tra loro: una di queste (Area n.1) ha accesso da via Dorsale ed è compresa tra il fosso Bersuglia (lato Nord-Ovest), altre attività industriali del settore lapideo (lato Sud-Est) e la linea ferroviaria Genova - Pisa (lato Nord-Est). L'altra area (n.2), con accesso da via Longobarda, resta confinata tra l'impianto di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati (lato Ovest), la linea ferroviaria Genova - Pisa (lato Nord-Est), il fosso del Bacino Lavello (lato Est) e altre attività industriali del settore lapideo (lato Sud). Le due aree sono fra loro comunicanti e funzionalmente connesse.

Tale zona produttiva è stata indicata dal Piano Urbanistico come *Aree prevalentemente industriali* ed ha una superficie totale di circa 35.000 mq, dei quali circa 21.500 mq afferenti all'area operativa di Via Dorsale (di proprietà) e circa 13.500 mq all'area di Via Longobarda (in locazione).

Dal punto di vista del processo produttivo si individuano 5 linee di trattamento. Le operazioni svolte consistono, nello specifico, nella selezione e pressatura della carta e del cartone, selezione e pressatura della plastica, triturazione degli imballaggi in legno, produzione di ammendanti di qualità con impiego di rifiuti biodegradabili e di organico da Raccolta Differenziata e matrici putrescibili tramite processi aerobici; produzione di compost fuori specifica, sovrullo secco da valorizzare come CDR e recupero di materiali ferrosi nella linea dei Rifiuti Urbani Indifferenziati. Gli scarti di lavorazione non recuperabili vengono avviati a recupero/smaltimento presso impianti esterni.

All'interno della sede operativa di Via Dorsale vengono compiute le operazioni di:

- conferimento, accettazione, pesatura, scarico, pre-trattamento meccanico e selezione dei Rifiuti Urbani Indifferenziati, separazione, deferrizzazione e stoccaggio del sovrullo secco, separazione, deferrizzazione e stabilizzazione biologica aerobica del sottovaglio umido;
- conferimento, accettazione, pesatura, scarico, pre-trattamento del materiale organico proveniente da Raccolta Differenziata, del materiale organico proveniente dalla filiera agroindustriale e alimentare (frazione organica di cucine e mense), dei fanghi biologici e del letame, stabilizzazione aerobica spinta (fase ACT) ed eventuale raffinazione.

All'interno della sede operativa di Via Longobarda vengono realizzate le operazioni di ricezione, selezione e pressatura dei rifiuti selezionati di carta, cartone e plastica, di ricezione del materiale verde a matrice ligno-cellulosica, del legno e degli imballaggi in legno, di triturazione ed eventuale selezione di tale materiale, di maturazione e/o stoccaggio dello stesso.

Le operazioni di selezione meccanica dei Rifiuti Urbani Indifferenziati, di stabilizzazione aerobica e compostaggio del materiale organico proveniente dalla raccolta differenziata, di compostaggio del verde e delle matrici ligno-cellulosiche, di valorizzazione delle raccolte della plastica e di carta e cartone, risultano autorizzate dalla Provincia di Massa - Carrara con Determinazione n. 2712 del 30/06/2010 (Autorizzazione Integrata Ambientale) per le seguenti attività di smaltimento o recupero:

- R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (compostaggio di qualità e recupero carta);
- R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici;
- D8: trattamento biologico (compostaggio) della frazione organica dei rifiuti indifferenziati;
- D13: raggruppamento preliminare prima dell'operazione D8;
- R13: messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12.

3. Notizie sul contesto normativo in cui la società opera

Il quadro normativo di riferimento può essere così esplicitato:

- **D.Lgs. 13-1-2003 n. 36** - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
- **Del. C.R. Toscana 23-11-2004 n. 151** - Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
- **D.Lgs. 18-2-2005 n. 59** - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
- **D.Lgs. 3-4-2006 n. 152** - Norme in materia ambientale.
- **L.R. Toscana 9-11-2009 n. 67** - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
- **D.Lgs. 29-4-2010 n. 75** - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
- **D.M. 27-9-2010** - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
- **L.R. Toscana 1-4-2011 n. 12** - Disposizioni in materia di ATO per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.



- AIA n. 2712 del 30/06/2010 - limiti autorizzativi e relative prescrizioni.

L'attività dell'azienda si svolge in un (complesso) regime autorizzativo e deve corrispondere ad un articolato dettato normativo, concorrente, di competenza nazionale e regionale, oltreché agli atti amministrativi emessi dalla competente Amministrazione Provinciale e dagli ATO (oggi "commissariati" ai sensi della L.R. Toscana 12/2011, in attesa della riorganizzazione definitiva sulla quale la stessa Regione dovrà disporre con apposita legge).

Oltre che rimandare al Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006, che disciplina puntualmente l'attività, dal punto di vista normativo generale si ritiene qui opportuno richiamare quanto previsto dal D.Lgs. 13-1-2003 n. 36 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, con il quale vengono introdotti nell'ordinamento nazionale alcuni importanti principi, assai rilevanti nella pianificazione industriale.

Essi sono come segue individuabili:

- A) L'art. 5 del citato decreto (*Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica*) ha previsto che ciascuna regione elabori ed approvi un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, i seguenti obiettivi:
- a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
 - b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
 - c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

In particolare il programma prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.

A tale previsione normativa la Regione Toscana ha provveduto ad adempiere con la Delibera del Consiglio Regionale 23-11-2004 n. 151.

- B) L'art. 7 del D.Lgs 36/2003 (*Rifiuti ammessi in discarica*) afferma che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, precisando che i criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome (si veda a tal proposito il più recente D.M. 27-9-2010).

- C) L'art. 6 (*Rifiuti non ammessi in discarica*), infine, stabilisce che non sono ammessi in discarica (fra gli altri) i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010. Tale termine è stato così prorogato al 31/3/2011 con il comma 1 dell'art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 e , in via si suppone definitiva, al 31/12/2011 con il comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011 (*Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*).

La frazione secca non riciclabile, dunque, dovrà obbligatoriamente essere avviata ad impianti che ne assicurino il recupero energetico (o mediante termovalorizzazione ovvero con produzione di CSS - combustibili solidi secondari, secondo quanto previsto dalle più recenti novazioni apportate all'art. 183 del D.Lgs 152/2006 dal D.Lgs. 3-12-2010 n. 205 - *Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*).

4. Cause della crisi aziendale

Nelle note illustrative del Piano Industriale la Società si sofferma in modo piuttosto preciso sull'analisi dei propri bilanci di esercizio e, dunque, sulle cause che hanno generato la sua attuale situazione di crisi.

L'analisi dei bilanci, effettuata con la tecnica degli indici (di disponibilità, di liquidità, di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio e con beni durevoli, di indebitamento consolidato), evidenzia al riguardo che la Società non dispone di idonee risorse per fronteggiare il passivo, neanche se facesse ricorso allo smobilizzo di tutto il proprio attivo.

E' verosimile ritenere che tale stato di crisi aziendale si sia generato nel corso di più anni e sia da attribuire, almeno in via principale, a ragioni di ordine economico, prima ancora che finanziario, da ricercare in una mancanza di equilibrio tra ricavi e costi di esercizio risalente nel tempo.

L'esame dei bilanci e dei libri contabili e sociali ⁽⁵⁾ ha evidenziato, infatti, come da molti anni l'entità dei ricavi risulti insufficiente a coprire i costi e quindi a garantire una situazione di corretto rapporto tra entrate ed uscite aziendali: si qualifica così la crisi aziendale in corso, come crisi da inefficienza e da sovraccapacità/rigidità.

Tale disequilibrio economico ha prodotto cicli finanziari sempre più negativi aggravati, per altro, da una struttura aziendale caratterizzata dal

⁽⁵⁾ Libro giornale, degli inventari, dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, dei verbali delle verifiche del Collegio Sindacale.



molto elevato livello di incidenza delle immobilizzazioni materiali e dei costi di personale.

A questa precisa diagnosi consegue la prognosi illustrata nel Piano, che basa sulla ristrutturazione dell'organizzazione aziendale e sull'adeguamento tariffario il rilancio dell'attività sociale.

Per altro, consci degli investimenti che devono essere necessariamente ed improcrastinabilmente realizzati per completare le opere di bonifica già avviate, adeguare alcuni impianti alle prescrizioni ricevute dagli Enti preposti, apportare migliorie su altri impianti ed ampliare le aree a disposizione per lo svolgimento dell'attività aziendale, i soci hanno anche varato un piano di sostegno finanziario, che verrà destinato anche all'adempimento dell'onere concordatario.

Capitolo 3 IL PIANO

SOMMARIO: 1. La proposta di concordato avanzata da C.E.R.M.E.C. S.p.A. - 2. Attestazioni del professionista; attendibilità - 3. Veridicità dei dati aziendali: documentazione esaminata e rapporti informativi, stato di aggiornamento dei dati - 4. La situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data del 30/06/2011, risultante dalle scritture contabili, integrata extra-contabilmente - 5. Fattibilità del Piano: analisi delle grandezze economiche e dei flussi finanziari; disponibilità e fabbisogno del concordato.

1. La proposta di concordato avanzata da C.E.R.M.E.C. S.p.A.

La società C.E.R.M.E.C. S.p.A. ha formulato un piano di risanamento, di natura non liquidatoria, della durata di otto anni ⁽⁶⁾, che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati ed il soddisfacimento parziale dei crediti chirografari; tutto ciò in un'ottica di risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e di riequilibrio della sua situazione finanziaria, senza far ricorso ad alcun intervento di società di nuova costituzione che prenda in affitto l'azienda.

Con tale piano, la società C.E.R.M.E.C. S.p.A., sostenuta dalla compagine sociale, intende superare la situazione di crisi che si è manifestata e ritornare ad operare in una condizione di normalità aziendale; in altri termini, la proposta della Società si basa su di un piano predisposto ai sensi dell'art. 160 l.fall. che prevede la prosecuzione dell'attività aziendale (mirando pertanto alla ristrutturazione dell'azienda piuttosto che alla sua liquidazione), anche in funzione della puntuale esecuzione delle obbligazioni assunte con la proposta di concordato nei confronti dei creditori.

In estrema sintesi, la proposta è la seguente:

1. Forma della proposta concordataria

Il piano concordatario redatto da C.E.R.M.E.C. S.p.A. ai sensi dell'art. 160 l. fall., prevede la richiesta ai creditori ed all'autorità giudiziaria di un concordato preventivo con continuità ossia con prosecuzione dell'attività imprenditoriale in costanza di procedura, senza scioglimento della società, con pagamento integrale e corrente delle obbligazioni successive all'ammissione alla procedura concorsuale e pagamento delle obbligazioni anteriori nella misura sotto indicata.

2. Situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Cermec S.p.A.

Alla data del 30 giugno 2011, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di C.E.R.M.E.C. S.p.A. risultante dai dati di bilancio da esporre in

⁽⁶⁾ Il piano industriale prende, necessariamente, in considerazione un periodo più lungo, in cui sono ricompresi anche gli ultimi 5 mesi dell'anno 2011.



seno al ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 lett. a) l. fall., è la seguente:

		30/06/2011
	ATTIVITA'	
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	
	I. parte già richiamata	
	II. parte non richiamata	-
	TOTALE	
B)	IMMOBILIZZAZIONI	
	I. Immateriali	199.081
	TOTALE	
	II. Materiali	13.356.563
	TOTALE	
	III. Finanziarie	6.589
	TOTALE	13.562.233
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	
	I. Rimanenze	121.295
	TOTALE	
	II. Crediti	6.206.202
	TOTALE entro 12 mesi	559.166
	TOTALE oltre 12 mesi	6.765.368
	TOTALE	
	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-
	TOTALE	
	IV. Disponibilità liquide	401.805
	TOTALE	7.288.468
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	
D)	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI	625.198
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	21.475.899
	TOTALE ATTIVO	
	PASSIVITA' E NETTO	
A)	PATRIMONIO NETTO	2.065.840
	I. Capitale	
	II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	
	III. Riserva di rivalutazione	10.063
	IV. Riserva legale	
	V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	
	VI. Riserve statutarie	1.041.511
	VII. Altre riserve	- 21.069.570
	VIII. Perdite portate a nuovo	- 284.513
	IX. Perdita del periodo	- 18.236.669
	TOTALE	
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	

	TOTALE	7.818.981
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	396.019
D)	DEBITI	
	TOTALE entro 12 mesi	24.206.334
	TOTALE oltre 12 mesi	5.614.474
	TOTALE	29.820.808
E)	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI	
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.676.761
	TOTALE PASSIVO E NETTO	21.475.900

	CONTO ECONOMICO	30/06/2011
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.136.150
	2) Var. delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz., semilavorati e finiti	-
	3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	
	4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
	5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in c.e.	197.540
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	6.333.690
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	
	6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	158.989
	7) Per servizi	3.433.441
	8) Per godimento di beni di terzi	391.505
	9) Per il personale:	
	a) Salari e stipendi	934.236
	b) Oneri sociali	350.698
	c) Trattamento di fine rapporto	73.931
	d) Trattamento di quiescenza e simili	
	e) Altri costi	41.263
	10) Ammortamenti e svalutazioni	
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	58.956
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	486.273
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
	d) Sv dei crediti comp. nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	123.846
	11) Var. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.517
	12) Accantonamento per rischi	
	13) Altri accantonamenti	50.000
	14) Oneri diversi di gestione	103.321
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	6.213.976
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	119.714
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
	15) Proventi da partecipazioni	
	16) Altri proventi finanziari:	
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	



	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	22.002
	d) proventi diversi dai precedenti	375.544
	17) Interessi e altri oneri finanziari	- 353.542
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
	18) Rivalutazioni:	
	a) di partecipazioni	
	b) di immobilizzazioni finanziarie	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	
	19) Svalutazioni:	0
	a) di partecipazioni	
	b) di immobilizzazioni finanziarie	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	- 0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	20.899
	20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione	32.584
	21) Oneri, con sep. Ind. delle min. da alienaz. e delle imp. Rel. Ad es. prec.	-11.685
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	-245.513
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-39.000
	22) Imposte sul reddito dell'esercizio	- 284.513
	PERDITA DEL PERIODO	

3. Soddisfacimento dei crediti sociali avente titolo giuridico anteriore alla procedura

Il piano concordatario, redatto ai sensi dell'art. 160 l.fall., prevede nel termine di anni otto il soddisfacimento dei creditori sociali secondo le seguenti classi:

A) Creditori prededuttivi e privilegiati (senza previsione di classi):

- i. pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededuttivi e dei debiti contratti in corso di continuità aziendale successivamente o in funzione dell'accesso all'ammissione della procedura di concordato preventivo, secondo le modalità del concorso stabilite con l'autorizzazione degli organi concorsuali; per tale gruppo di creditori, il pagamento integrale e secondo le regole del concorso, stabilite da idoneo provvedimento degli organi concorsuali sia durante la fase di omologazione sia successivamente alla stessa, si impone quale regola di ammissibilità della procedura concorsuale (che non consente una falcidia di siffatto rango creditorio) nonché di convenienza economica, attesa la necessità della società di disporre delle relative prestazioni dei vari contraenti indicati in tale gruppo, in quanto strumentali all'accesso e al buon fine della procedura concorsuale di risanamento;

- ii. pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 100% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale ed interessi legali, da effettuarsi per ciascun creditore mediante dieci rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.; anche in tale caso, la riconduzione dei creditori in siffatto gruppo avviene in forza del rispetto di una regola di ammissibilità della procedura concorsuale e, dunque, in ossequio alla posizione giuridica dei creditori;

A) Creditori chirografari con ripartizione in classi ex art. 160 l.fall.:

Classe 1): soddisfacimento dei creditori chirografari c.d. strategici, mediante il pagamento di un importo pari al 75% del credito vantato a titolo di capitale; tale pagamento verrà effettuato per ciascun creditore mediante sedici rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.; in questa classe, sono annoverati i creditori chirografari le cui prestazioni sono ritenute indispensabili per assicurare la continuità aziendale e che sono disponibili, successivamente all'apertura della procedura di concordato preventivo, a riprendere i rapporti negoziali con C.E.R.M.E.C. S.p.A. consentendo la prosecuzione dell'attività di impresa; per tale classe, la falcidia concordataria riguarderà, ovviamente, i crediti sorti anteriormente alla procedura concorsuale mentre, viceversa, resterà esclusa per le posizioni creditorie successive, che andranno onorate senza indugio ed integralmente, secondo la relativa debenza;

Classe 2): pagamento dei creditori chirografari ordinari in misura pari al 25% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore mediante dieci rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.; in tale classe rientrano tutti i creditori per i quali la rinnovazione dei rapporti negoziali con C.E.R.M.E.C. S.p.A. non è ritenuta necessaria a garantire il *going concern* aziendale nonché, in via residuale, tutti i creditori chirografari della società non riconducibili alle altre classi individuate nel piano concordatario e, dunque, anche i soggetti con cui sono sorte contestazioni circa l'esistenza o l'entità dei crediti vantati verso C.E.R.M.E.C. S.p.A.;

Classe 3): pagamento dei creditori chirografari - Enti pubblici e controllate di tali Enti, in misura pari al 20% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore mediante



dieci rate semestrali di pari importo, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.; nella presente classe sono annoverati i creditori chirografari legati a C.E.R.M.E.C. S.p.A. da una situazione di controllo e/o collegamento o, più in generale, da una identità di natura pubblicistica o di titolarità pubblica - anche non assoluta - del capitale sociale; in tal caso, la peculiare natura del soggetto, consentono a carico di quest'ultimo un diverso trattamento rispetto ai creditori chirografari privati che non beneficiano di pubbliche attribuzioni e forme di finanziamento.

4. Mezzi di sostentamento per l'adempimento dell'onere concordatario

Le disponibilità attive necessarie per adempiere all'onere concordatario, dovranno essere reperite utilizzando il *cash flow* generato dalla continuità aziendale, che prevede tra le proprie condizioni di operatività:

- I) un adeguamento della tariffa di conferimento praticata a carico dei clienti - Enti, soci di C.E.R.M.E.C. S.p.A., con aumento del costo unitario per tonnellata da parametrarsi anche in considerazione dell'andamento produttivo e, in particolare, dell'eventuale apporto di maggior materiale conferito proveniente da clienti terzi, che consenta di elevare l'ammontare dei quantitativi sino ad oggi trattati;
- II) l'avvio di un'operazione di riammodernamento del sito produttivo, finalizzato al contenimento delle spese di esercizio ed al miglioramento dei margini di produttività e contribuzione degli impianti produttivi, sulla base di piani pluriennali di investimento;
- III) l'apporto di denaro da parte degli enti soci secondo il seguente schema:
 - versamenti da effettuarsi nel corso dell'anno 2011 a titolo di finanziamento soci con la seguente condizione di efficacia giuridica: i) in caso di omologazione ex art. 180 l.fall. del concordato preventivo, verranno definitivamente imputati a capitale; ii) viceversa, in caso di mancata omologazione ex art. 180 l.fall., saranno da ritenersi definitivamente prededuttivi ex art. 182 quater, secondo e terzo comma, l.fall.
 - versamenti da effettuarsi nel corso dell'anno 2012 e 2013 subordinatamente all'omologa della proposta concordataria.

2. Attestazioni del Professionista; attendibilità

Il parere che lo scrivente è chiamato a formulare riguarda tale "Piano di risanamento" e deve articolarsi in due distinte, ma conseguenti e complementari, attestazioni: da un lato, quella riguardante la veridicità dei dati aziendali da cui deriva la situazione contabile di partenza (redatta alla data del 30/06/2011); dall'altro, il giudizio sulla realizzabilità del medesimo Piano (che, dunque, deve basarsi su ipotesi attendibili).

Ebbene, esaminando il Piano sopra succintamente riassunto, si può affermare che la sua fattibilità risulta fondata su:

- a) l'individuazione, determinazione e qualificazione di una data *massa debitoria*, suddivisa in classi;
- b) l'apporto di nuove risorse da parte dei soci;
- c) la razionalizzazione della produzione con particolare riferimento alla riduzione di costi (fissi e variabili);
- d) ragionevoli previsioni di conferimento di rifiuti da parte dei Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, con conseguenti flussi di ricavi derivanti anche dall'applicazione delle nuove tariffe concordate per tutta la durata del piano, così come risultanti da appositi impegni, che dovranno risultare assunti dai Soci e dai Committenti medesimi;
- e) in particolare, dette nuove tariffe sono calcolate sul totale annuo di 70.000 tonnellate di RSU e saranno eventualmente incrementate, di periodo in periodo, in caso di quantitativi conferiti inferiori a quelli attesi, così da garantire il realizzo dei ricavi e del cash flow necessari alla realizzazione del piano;
- f) il conseguente ottenimento di risultati economici positivi e ricreazione di flussi di cassa positivi (cash-flow), tali da consentire il raggiungimento dell'equilibrio finanziario;
- g) la disponibilità di risorse ottenibili dalle previsioni di realizzo dei crediti maturati verso la clientela a partire dal mese di agosto 2011;
- h) l'ottenimento, per effetto di tutto quanto precede, delle risorse finanziarie necessarie e sufficienti al pagamento delle spese di procedura e del 100% dei creditori prededuttivi e privilegiati nonché per il soddisfacimento dei creditori chirografari, in misura parziale ma significativa.

E', dunque, sulle tematiche così individuate che sarà svolta l'analisi di chi scrive, per giungere all'emissione del giudizio richiesto.

Al riguardo, tuttavia, e sempre nell'ottica del perseguimento delle finalità di cui all'art. 160 l.fall., lo scrivente ritiene che sussista la necessità di tenere conto anche delle ulteriori determinazioni esposte nella domanda, vale a dire:

- calcolo delle **spese di procedura**, presumibilmente occorrenti per lo svolgimento della procedura concordataria proposta;
- analisi degli **andamenti previsti per le principali grandezze economiche**, quali i ricavi da trattamento dei RU (nelle varie frazioni trattate), così come per le spese derivanti dai conferimenti di tali RU in discarica, per gli oneri del personale, ecc;
- verifica degli stanziamenti al fondo rischi ed imprevisti, in ragione delle **soppravvenienze e insussistenze passive** che si potrebbero manifestare nella fase di riscossione dei crediti, della regolarizzazione di contributi e di imposte per tributi diretti ed indiretti, nonché a causa di altri fattori come, ad esempio (ma non solo), le risultanze della



verifica operata dalla G. d. F. di Massa, di cui al relativo P.V.C., l'eventuale sussistenza di passività, attuali o potenziali.

3. Veridicità dei dati aziendali: documentazione esaminata e rapporti informativi, stato di aggiornamento dei dati

Il sottoscritto ha analizzato la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo allo scopo di verificare la corrispondenza dei dati contenuti nel piano e nella documentazione ad esso allegata (lett. a), b), c) e d) art. 161 co. 2 l. fall.) alle risultanze delle scritture contabili.

L'analisi si è basata sui dati contabili forniti dalla società, rielaborati e sviluppati dai dottori Paolo Bianchi (dottore commercialista e revisore contabile con studio in Massa, Galleria L. Da Vinci n° 49), Giulio Andreani ed Attilio Bononi (dottori commercialisti e revisori contabili con studio in Carrara, Corso Rosselli n° 2), incaricati - unitamente al Prof. Avv. Sergio Menchini (con studio in Massa, Via Alberica n° 14) - di predisporre i dati, gli elementi ed i pareri legali necessari alla proposizione del ricorso ed alla redazione dei relativi allegati.

A tale scopo, considerato anche che la contabilità della società è tenuta a mezzo di personale interno, sono stati effettuati controlli diretti presso le strutture aziendali della società C.E.R.M.E.C. S.p.A., ove lo scrivente si è recato nelle seguenti date: 11, 12 luglio 2011; 04, 09 agosto 2011; in tali occasioni il personale della Società ⁽⁷⁾ ha provveduto a porre a disposizione del sottoscritto tutta la documentazione contabile richiesta, ivi compresi i documenti ritenuti utili a condurre verifiche a campione sulla corretta tenuta della contabilità ⁽⁸⁾.

Il sottoscritto ha inoltre avuto numerosi colloqui, anche a mezzo telefono, con il Presidente della Società, sig. Ugo Bosetti, nonché con dipendenti della stessa incaricati dello svolgimento di mansioni attinenti alla tenuta della contabilità e con i Professionisti, tutti, che l'hanno assistita sia nella delicata fase della predisposizione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2010, sia in quella della predisposizione e presentazione del Piano e del Ricorso, qui in commento.

E' stato anche incontrato il presidente del collegio sindacale in carica, dr. Bruno Munda, che ha provveduto in rappresentanza dell'organo a fornire informazioni sullo svolgimento dell'attività di controllo contabile, affidata al collegio sindacale per scelta statutaria in conformità al dettato dell'art. 2409-

⁽⁷⁾ Sigg. Vittorio Mazzanti e Stefano Donati.

⁽⁸⁾ Al riguardo si segnala che lo scrivente ha ottenuto copia delle stampe contabili, in formato elettronico (PDF), riferite al periodo che va dal 01.01 al 30.06.2011; in ragione di ciò dispone del brogliaccio di contabilità, dei mastrini (tra i quali sono presenti quelli dei clienti e fornitori), dei libri iva; su tali libri contabili ha eseguito ulteriori verifiche ed esami presso il proprio studio.

bis c.c. ed ha reso disponibili i verbali delle verifiche periodiche condotte dall'organo di controllo interno sulla contabilità sociale.

L'esame contabile svolto dal sottoscritto, particolarmente incentrato sui dati economici e patrimoniali al 30/06/2011, non ha evidenziato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano (giudizio, questo, che va opportunamente correlato a quanto si evidenzierà in seguito).

I documenti consultati, contabili e non, sono stati i seguenti ⁽⁹⁾:

- Situazione patrimoniale contabile alla data del 30/06/2011, così come presentata in allegato alla domanda formulata per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e così come verificato dal sottoscritto, in alcuni casi a campione, con le risultanze contabili;
- Schede contabili relative ai rapporti che la società medesima ha intrattenuto con i propri clienti e fornitori;
- Schede contabili relative ai rapporti con gli istituti di credito;
- Schede contabili relative ad altri elementi dell'attivo e del passivo;
- Verbali delle verifiche svolte dal Collegio Sindacale;
- Verbali delle adunanze delle Assemblee dei Soci;
- Verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- Rettifiche accertate extra contabilmente, con speciale riferimento ad elementi passivi, non ancora contabilizzate, ma comunque prevedibili o solamente probabili, anche sulla base di quanto esposto nella domanda;
- Eventuali altre rettifiche esposte nel piano del concordato o da esso ricavabili;
- Relazione relativa alla esatta ed accurata ricognizione sullo stato dei rapporti tra la società C.E.R.M.E.C. S.p.A. e la società Delca, a firma Dottor Paolo Bianchi, settembre 2010;
- Stessa relazione di cui al punto che precede ma redatta con riferimento fino al mese di ottobre 2010;
- Relazione sull'esame dei bilanci chiusi dal 31/12/2002 al 31/12/2009 a firma Prof. Giulio Andreani;
- Relazione di stima redatta dall'Arch. Lino Giorgini riguardante i beni di proprietà della società C.E.R.M.E.C. S.p.A., asseverata con giuramento reso in data 02/11/2010;
- Varie comunicazioni inoltrate via e.mail intercorse tra la Società ed i suoi consulenti in merito a vari stanziamenti ed appostazioni da effettuare (ed effettuati) nel bilancio di esercizio al 31/12/2010;

⁽⁹⁾ Tra i documenti che costituiscono il fascicolo relativo alla presente domanda di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo si segnalano anche i seguenti: mandati professionali conferiti dalla Società ai professionisti (Dott. Paolo Bianchi, Prof. Giulio Andreani, Prof. Avv. Sergio Menchini, Dott. Fabio Bascherini), pareri legali resi dal Prof. Avv. Sergio Menchini, delibere delle Giunte Comunali e dei Consigli Comunali di Massa e di Carrara.



- PVC redatto dal Nucleo di Polizia Tributaria Massa Carrara della GdF in data 19/05/2011 e precedenti;
- Pareri legali resi dal Prof. Avv. Sergio Menchini riguardanti vari argomenti e problematiche.

In particolare, per quanto riguarda la contabilità ed i dati aziendali relativi ai periodi chiusi fino al 31/12/2010, lo scrivente ha fatto particolare affidamento sull'attività di *due diligence* svolta dal Dott. Paolo Bianchi e dal Prof. Giulio Andreani ⁽¹⁰⁾, i cui esiti risultano canonizzati nel bilancio di esercizio chiuso alla medesima data: anche tali dati, comunque, sono stati oggetto di controllo da parte dello scrivente ⁽¹¹⁾.

Ciò poiché le mancanze evidenziate nelle richiamate relazioni di *due diligence*, così come i giudizi in esse espressi circa le scelte, non sempre condivisibili, riguardanti alcuni criteri di valutazione seguiti dai precedenti amministratori per la redazione dei bilanci di esercizio, hanno indotto lo scrivente ad effettuare verifiche, a campione, anche sulle risultanze contabili ante 2011.

Tali accertamenti hanno evidenziato che la contabilità aziendale e, dunque, il bilancio al 31/12/2010, potrebbero non aver rilevato (nei conti d'ordine) certi impegni che la Società concordataria sembra aver assunto nei confronti di terzi (il sistema bancario, alcuni fornitori): per tutti, si cita il caso della garanzia concessa ad Unicredit Corporate Banking S.p.A., risultante dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia per euro 11.000.000,00.

Lo scrivente ha inoltre provveduto a personali ed autonome verifiche sulla contabilità riferita alle operazioni svolte a partire dal 01/01/2011 ed in esito ad esse ritiene che non vi siano rilievi da muovere: la contabilità aziendale pare effettivamente rappresentare in modo corretto i fatti di esercizio rilevati, nonché la situazione del patrimonio sociale ed il volume d'affari realizzato dalla Società ⁽¹²⁾.

⁽¹⁰⁾ Per lo svolgimento della sua attività di *due diligence* riguardante i bilanci di C.E.R.M.E.C. S.p.A. chiusi dal 31/12/2002 al 31/12/2009, il Prof. Andreani si è avvalso anche dell'ausilio della Società di Revisione "Mazars & Guerand S.p.A."

⁽¹¹⁾ Si deve, per altro, segnalare che, dalla visura Centrale Rischi - Banca D'Italia La Spezia - rilasciata in data 17/08/2011 al Presidente Bosetti, risultano garanzie prestate dalla Società in favore della partecipata Erre Erre per la ragguardevole somma di euro 11.000.000,00; tale importo, rappresentando una passività potenziale (quindi: un debito di cui è "possibile" l'insorgenza), avrebbe dovuto trovare collocazione nei conti d'ordine del bilancio d'esercizio al 31/12/2010; cosa che, ad evidenza, non è avvenuta; tale circostanza viene comunque affrontata dallo scrivente in apposito paragrafo; per altro, nel Piano risultano stanziamenti ritenuti sufficienti a sostenere anche queste eventuali passività.

⁽¹²⁾ La verifica è stata condotta anche unitamente al Dott. Paolo Bianchi ed al Dott. Attilio Bononi (stretto collaboratore del Prof. Andreani), mediante l'esame dei "mastrini" contabili riguardanti le singole poste incluse nella situazione contabile al 30/06/2011. Essa è stata condotta anche con controlli a campione sia dei debiti verso fornitori e verso banche, sia dei crediti. L'esito delle analisi espletate ha confermato i dati contabili ed, in

Quanto allo stato di aggiornamento dei dati contabili assunti a fondamento della Relazione, si ritiene inoltre opportuno rimarcare che la società C.E.R.M.E.C. S.p.A. è un'impresa tuttora in piena attività e pertanto la sua situazione patrimoniale si modifica con il semplice trascorrere del tempo.

Dovendo, però, necessariamente cristallizzare la situazione contabile ad un determinato momento, rispetto al quale compiere le verifiche richieste, si è ritenuto corretto determinarlo in coincidenza con la data a cui è riferita la situazione patrimoniale posta a fondamento del Piano, vale a dire il 30 giugno 2011.

Qualora, poi, si rendessero necessarie integrazioni del Piano relative al periodo successivo alla suddetta data, sarà cura dello scrivente acquisire i dati aggiornati di conseguenza e compiere le relative verifiche funzionali all'integrazione della presente Relazione.

A questo punto pare assolutamente necessaria una precisazione: le entrate previste nel Piano concordatario non sono generate, neanche in parte minima, dal realizzo dell'attivo iscritto nella situazione contabile redatta alla data del 30/06/2011 (esempio: i crediti); esse sono invece da riferire esclusivamente alla gestione dell'impresa, così come risulta e risulterà attuata, a partire dal giorno 01/08/2011.

Ciò significa che, per quanto lo scrivente abbia esaminato e, in un certo senso, "validato" anche i dati relativi all'attivo patrimoniale, tale attestazione non ha riguardato elementi economici interessanti il Piano: dunque, anche se il loro realizzo dovesse produrre flussi finanziari inferiori al valore esposto nella ridetta situazione contabile, nessun pregiudizio potrebbe derivarne a carico del Piano e della sua fattibilità (ciò, almeno, stando alle previsioni industriali ad esso sottese).

Concludendo in merito alla attendibilità dei dati aziendali posti a base della situazione debitoria di partenza, lo scrivente esprime un giudizio positivo con riserve, da riferire alla, verosimilmente, incompleta rappresentazione delle passività potenziali (nei conti d'ordine al 31/12/2010) conseguente alla mancata rilevazione di certi impegni che la Società concordataria sembra aver assunto nei confronti di terzi (il sistema bancario): per tutti, si cita il caso della garanzia concessa ad Unicredit Corporate Banking S.p.A., risultante dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia per euro 11.000.000,00.

Come vedremo, per altro, nel Piano risultano stanziati fondi rischi ed accantonamenti per sopravvenienze passive che paiono sufficienti a fronteggiare gli esborsi che eventualmente potranno derivare dalla conferma, nelle opportune sedi, dell'esistenza delle passività potenziali sopra richiamate.

alcuni casi, ha consigliato l'incremento degli stanziamenti al fondo rischi (incrementi che lo scrivente ha richiesto alla Società e questa ha accolto).



4. La situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data del 30/06/2011, risultante dalle scritture contabili, integrata extra contabilmente

Di seguito si riporta lo stato analitico delle passività ⁽¹³⁾ facenti capo a C.E.R.M.E.C. S.p.A. nel quale sono riepilogate, per tipologia, le poste debitorie alla data del 30 giugno 2011, tra cui il fondo rischi:

A) DEBITI PREDEDUCIBILI		
oneri di giustizia	1.200.000	
altri pagamenti in prededuzione	1.347.748	
TOTALE PREDEDUCIBILI		2.547.748
B) DEBITI PRIVILEGIATI O EQUIPOLLENTI		
dipendenti	654.027	
professionisti	78.282	
artigiani	149.252	
cooperative	80.393	
leasing	13.862	
enti previdenziali	178.318	
erario	1.363.451	
altri tributi	47.826	
mutui ipotecari	1.105.403	
TOTALE PRIVILEGIATI		3.670.814
C) DEBITI CHIROGRAFARI:		
C1) creditori strategici		
Fornitori	11.626.508	
Cassa di risparmio Carrara	<u>2.070.982</u>	
Totale creditori strategici		13.697.490
C2) creditori ordinari		
Fornitori	887.940	
BNL	3.894.158	
Unicredit ed ex bipop	2.100.183	
Unipol / UGF	1.557.992	
MPS	718.394	
Ifitalia	332.355	

⁽¹³⁾ E' appena il caso di ribadire che il concordato in oggetto, definito "di continuità", prevede il soddisfacimento dei creditori unicamente attraverso il risanamento aziendale e l'intervento dei soci; non è quindi rilevante esaminare l'attivo patrimoniale alla medesima data del 30/06/2011: nessuna delle entrate previste per l'esecuzione del concordato deriva da esse.

Altri crediti	65.586	
<u>Totale creditori ordinari</u>		9.556.608
C3) creditori pubblici		
Erreerre	612.000	
Fornitori	692.351	
<u>Totale creditori pubblici</u>		1.304.351
TOTALE CHIROGRAFARI		24.558.449
D) FONDI RISCHI		7.735.000
	TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	38.512.011

5. Fattibilità del Piano: analisi delle grandezze economiche e dei flussi finanziari; disponibilità e fabbisogno del concordato

Il soddisfacimento dei creditori nelle misure proposte nel Ricorso dovrebbe essere effettuato nei termini indicati nel Piano che prevede, in sintesi, i seguenti pagamenti annuali (i valori sono espressi in euro/1000):

Anni	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totali
Esborsi	710	3.800	3.295	3.771	3.563	3.593	1.720	1.783	1.843	24.078

La provvista occorrente per dar corso a tali pagamenti ⁽¹⁴⁾ dovrebbe essere reperita mediante due differenti fonti:

- 1) mediante l'apporto dei soci, che si sono obbligati ad eseguire, a tal fine, a favore della Società, versamenti per l'importo complessivo di 8,5 milioni di euro, temporalmente così ripartiti:

Anni	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totali
Apporti	1.400	1.300	1.200	1.700	1.600	1.300	8.500

- 2) mediante l'utilizzo del *cash flow*, di cui è prevista la produzione grazie alla prosecuzione dell'attività ed all'attuazione del Piano, allegato al Ricorso, durante il periodo 2012 - 2019, come risulta dal seguente schema riassuntivo (i valori sono espressi in euro/1000):

Descrizione delle voci	2011 ^(*)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totali
Totale Entrate da gestione corrente	4.866	15.043	15.444	15.485	15.528	16.176	16.225	16.390	16.826	131.983
Entrate da apporto soci per investimenti	800	3.100	1.750	600	600	350	0	0	0	7.200
Totale Entrate	5.666	18.143	17.194	16.085	16.128	16.526	16.225	16.390	16.826	139.183

⁽¹⁴⁾ Come si vedrà meglio *infra*, l'importo di euro 24.078.000 rappresenta il fabbisogno concordatario al netto dei debiti verso dipendenti, per i quali il pagamento non avverrà prima della conclusione del risanamento contemplato dal Piano; ciò in ragione del fatto che non sono previsti né licenziamenti né, allo stato, avvicendamenti.



Totale Uscite da gestione corrente	5.556	12.543	13.349	13.414	13.565	13.883	14.505	14.607	14.857	116.279
Uscite per investimenti	800	3.100	1.750	600	600	350	0	0	0	7.200
Totale Uscite	6.356	15.643	15.099	14.014	14.165	14.233	14.505	14.607	14.857	123.479
Saldo finanziario gestionale (cash-flow)	-690	2.500	2.095	2.071	1.963	2.293	1.720	1.783	1.969	15.704

(*) Le entrate e le uscite relative all'anno 2011 si riferiscono al periodo agosto/dicembre.

Stando al Ricorso, dunque, i flussi finanziari finali, netti e positivi, che il Piano garantirà, ammonteranno a complessivi euro 24,204 mln (somma tra l'indicato apporto dei soci, pari ad euro 8,500 mln, ed il *cash flow* aziendale, pari ad euro 15,704 mln); tale introito eccede il fabbisogno stimato del concordato (euro 24,078 mln), per l'importo di euro 0,126 mln, che potrà essere utilizzato per fronteggiare eventuali imprevisti, ulteriori rispetto a quelli già considerati.

Ancora, secondo quanto si evince dal medesimo Ricorso, l'affidabilità delle previsioni concernenti le entrate deriva:

- quanto agli apporti dai soci, dalle obbligazioni all'uopo assunte dai soci Comune di Carrara e Comune di Massa, mediante apposite delibere consiliari;
- quanto al *cash flow* aziendale, dal rigore delle *assumptions* in funzione delle quali il piano economico e finanziario di risanamento è stato redatto ed, in particolare, dal fatto che il risanamento *de quo* è principalmente basto sull'incremento dei corrispettivi delle prestazioni che verranno rese ai soci stessi ⁽¹⁵⁾, il cui ammontare è stato convenuto con questi ultimi, i quali si sono anche obbligati ad eseguirne il pagamento in conformità alle previsioni contenute nel piano economico e finanziario (allegato al Ricorso).

Infatti, dall'analisi sottesa al Piano emerge con sufficiente chiarezza come, attraverso il verificarsi delle ipotesi ivi formulate e l'approvazione e la omologazione della formulanda Proposta di concordato preventivo, la Società sarà in grado di raggiungere in poco più di due anni il riequilibrio economico e finanziario e potrà quindi adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni nei confronti dei creditori.

Lo si evince, quanto all'equilibrio economico:

- dal fatto che - sin dal 2013 - il Piano prevede un margine operativo lordo pari a circa 4,1 mln€, corrispondente a circa il 28% dei ricavi, ed un margine operativo globale pari ad oltre 2,7 mln€, corrispondente a circa il 19% dei ricavi; l'utile al lordo delle imposte pari a oltre 2 mln€, corrispondente a circa il 17% dei ricavi;

(15) Lo scrivente ha avuto modo di rendersi conto, soprattutto mediante la lettura dei verbali delle riunioni degli Organi sociali (Cda, Collegio dei Sindaci, ecc.), che quello del livello delle tariffe è, da moltissimo tempo, il tema principale su cui più volte gli stessi hanno focalizzato le proprie richieste di adeguamento alla committenza.

b) dall'andamento della redditività del capitale investito (R.O.I.) e delle vendite (R.O.S.); infatti, riuscendo a dare effettivamente corso - correlativamente all'aumento dei ricavi per tutti gli esercizi considerati nel Piano - alla riduzione di alcuni costi della gestione caratteristica ed alla razionalizzazione dei fattori produttivi, la Società potrà conseguire: (i) sia un aumento del rendimento del capitale investito nella gestione caratteristica (che passerebbe dal -3,05% dell'anno 2010, al +11,33% dell'anno 2013), (ii) sia del rendimento delle vendite (che passerebbe dal -4,69% dell'anno 2010 al +18,57% dell'anno 2013); tali risultati sarebbero in grado di consentire - rispettivamente - la copertura di tutti i costi da sostenere negli esercizi considerati e di produrre, al contempo, un reddito soddisfacente; le risorse finanziarie così generate, poi, consentirebbero alla Società di rimborsare i propri debiti correnti e - con l'apporto dei soci - anche quelli oggetto del Piano;

c) per quanto concerne l'equilibrio finanziario, dal fatto che sin dal 2013: (i) le attività correnti, ammontanti a circa 8 mln€, verrebbero ad eccedere le passività correnti, ammontanti a poco più di 3,1 mln€, del rassicurante importo di oltre 4,9 mln€; (ii) il patrimonio netto raggiungerebbe un livello superiore a 5,1 mln€, da cui discenderebbe un rapporto tra le fonti di finanziamento a medio lungo termine e l'attivo immobilizzato superiore a 1 (assolutamente positivo); (iii) dal favorevole andamento programmato per i flussi di cassa (al riguardo, si osserva che il piano finanziario prevede che, dal 2013, in ogni esercizio si abbia un saldo positivo tra entrate e uscite);

d) dal fatto che, grazie ai flussi di cassa generati negli esercizi, la Società potrebbe essere in grado: (i) di eseguire pagamenti per complessivi 24,078 mln€ a favore dei creditori concordatari (prededucibili, ipotecari, privilegiati e chirografari) rispettando le scadenze previste nella proponenda domanda di "concordato preventivo"; (ii) di provvedere al pagamento dei debiti correnti di gestione; (iii) di avere una posizione finanziaria netta positiva, tale da garantire la copertura anche di eventuali eventi negativi (che, a parere di chi scrive, sono oggi solo in parte imprevedibili).

Nelle pagine che seguono lo scrivente esaminerà ciascuna delle ipotesi e grandezze come sopra esposte ed esprimerà il proprio parere in merito alla loro attendibilità.



Capitolo 4

VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ DEL PIANO

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Fattibilità del piano proposto: criteri seguiti per l'espressione del giudizio ed individuazione degli elementi da sottoporre a verifica - 3. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): la situazione debitoria di partenza - 4. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): l'assunto della continuità aziendale da esaminare nel contesto normativo di riferimento - 5. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il Piano d'Ambito, gli andamenti previsti per le quantità trattate, le tariffe, i ricavi - 6. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti - 7. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il piano occupazionale - 8. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): i tempi di incasso e di pagamento - 9. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): i pagamenti dei fornitori strategici in corso di procedura - 10. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): i costi variabili di produzione, le spese generali e gli altri oneri di gestione, gli oneri finanziari - 11. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): rapporti con Delca S.p.A. e definizione degli oneri tributari conseguenti - 12. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): contenziosi legali in corso - 13. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il contenzioso tributario derivante dal PVC in data 19/05/2011 - 14. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il fondo rischi e le sopravvenienze passive - 15. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il finanziamento della Cassa di Risparmio di Carrara (in corso di trattativa) - 16. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): i rapporti con Banca Nazionale del Lavoro - 17. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il sostegno all'esecuzione del Piano che i Soci si sono impegnati a fornire - 18. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): la ricapitalizzazione derivante dalla esdebitazione - 19. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): le spese di procedura.

1. Premessa

Nel capitolo precedente lo scrivente ha dato contezza delle verifiche condotte sulla contabilità e sui documenti aziendali (anche di natura non contabile), che rappresentano la principale fonte informativa su cui può essere basato il giudizio di veridicità dei dati aziendali e contabili, desunti dalla "situazione economico-patrimoniale di partenza", vale a dire la situazione al 30/06/2011.

Per altro, il piano originariamente formulato dalla Società è stato oggetto di aggiornamenti per tenere conto tanto del divenire della gestione aziendale (aggiornamento della situazione contabile, quantificazione degli accantonamenti da operare al fondo rischi per tutte le possibili passività derivanti dai contenziosi attuali e/o potenziali, riscontro dei saldi bancari e delle fatture da ricevere ecc.), quanto dei risultati delle verifiche realizzate dal sottoscritto professionista.

Comunque, l'esito delle verifiche condotte ha evidenziato, sia pure con le riserve *infra* meglio esplicitate e motivate, la sostanziale attendibilità del quadro contabile di partenza, affermata:

- a) per i dati riferibili fino al 31/12/2010, sulla base delle risultanze delle attività di *due diligence* svolta dai professionisti Dott. Paolo Bianchi e

Prof. Giulio Andreani, nonché dalle verifiche a campione svolte dal sottoscritto;

- b) per i dati riferibili al periodo successivo, sulla base delle verifiche, anche a campione, svolte dallo scrivente.

Si deve, ora, affrontare il tema della "fattibilità" del Piano, anzitutto, attraverso l'esame delle assunzioni su cui lo stesso è basato.

2. Fattibilità del piano proposto: criteri seguiti per l'espressione del giudizio ed individuazione degli elementi da sottoporre a verifica

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare le condivisibili considerazioni espresse nel già citato documento elaborato dal CNDCEC recante *Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa* in merito al contenuto del giudizio di fattibilità che l'asseveratore deve formulare al termine della propria Relazione:

"[...] Al professionista viene pertanto demandato il compito di esprimere un giudizio sulla ragionevolezza e di conseguenza sulla possibilità che il piano medesimo ha di essere attuato con successo, avendo quali punti di riferimento i possibili futuri scenari di mercato, nonché l'orizzonte temporale lungo il quale si snoda e come unico limite la circostanza che il documento programmatico deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando al tempo stesso il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

In altri termini, ciò che viene richiesto al professionista è, quindi, un giudizio in ordine alla coerenza del piano nel suo complesso ed alla sostenibilità del medesimo in relazione sia alla compatibilità con le dinamiche del settore in cui opera l'impresa, sia con riguardo alle modalità attuative con cui l'imprenditore ritiene di poter conseguire gli obiettivi fissati nel *business plan*.

[...] Con profilo critico e sotto la sua responsabilità, il professionista deve esprimere le proprie valutazioni prendendo in considerazione gli elementi su cui si fonda il processo di ristrutturazione aziendale quali, ad esempio, le scelte strategiche che l'impresa dovrà adottare, i cambiamenti da apportare al *management* - attraverso una sua sostituzione o l'affiancamento con specialisti esterni - i beni strumentali che l'azienda intende dismettere, esaminando al tempo stesso i fattori esogeni che potrebbero in un qualche modo influenzare o addirittura impedire la regolare attuazione del piano stesso.

In particolar modo, devono essere analizzate ed evidenziate tutte le incertezze, come il possibile venir meno di alcuni presupposti su cui quest'ultimo si fonda, gli eventuali sviluppi inattesi, i probabili errori di valutazione, nonché i ritardi nell'attuazione e nell'esecuzione del



programma di ristrutturazione, in modo tale che i destinatari e gli utilizzatori finali della relazione possano comprenderne e valutarne i rischi correlati e quindi affrontare responsabilmente le proprie scelte.”

Quanto precede evidenzia come il giudizio di fattibilità del Piano debba anzitutto essere basato sulla verifica della compatibilità di fondo tra le caratteristiche dell’ambiente e le assunzioni formulate a fondamento delle proiezioni reddituali, patrimoniali e finanziarie e sulla concordanza interna tra queste ultime.

Inoltre, secondo il documento di Borsa Italiana “Guida al Piano Industriale”⁽¹⁶⁾:

“Un piano può definirsi attendibile se viene formulato sulla base di ipotesi realistiche e giustificabili e se riporta risultati attesi ragionevolmente conseguibili.”

Si tratta, allora, di verificare che:

- a) le ipotesi sottese al Piano medesimo non siano irrealistiche o basate su elementi non riscontrabili e
- b) i risultati che si attendono dalla esecuzione del piano siano del tutto logici e realistici, anche rispetto alle condizioni di partenza.

Alla luce di tali rilievi e considerati i caratteri e le peculiarità del piano di concordato sottoposto al giudizio di asseverazione, gli aspetti fondamentali della Proposta in esame sui quali lo scrivente ritiene opportuno soffermarsi ai fini della formulazione del giudizio di fattibilità, sono i seguenti ⁽¹⁷⁾:

- a) la situazione debitoria di partenza;
- b) l’assunto della continuità aziendale da esaminare nel contesto normativo di riferimento;
- c) il Piano d’Ambito, gli andamenti previsti per le quantità trattate, le tariffe, i ricavi;
- d) il piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti;
- e) il piano occupazionale;
- f) i tempi di incasso e di pagamento;
- g) il pagamento dei fornitori strategici in corso di procedura;
- h) i costi variabili di produzione, le spese generali e gli altri oneri di gestione, gli oneri finanziari;
- i) rapporti con Delca e definizione degli oneri tributari conseguenti;
- j) i contenziosi legali in corso;
- k) il contenzioso tributario derivante dal PVC in data 19/05/2011;
- l) il fondo rischi e le sopravvenienze passive;
- m) il finanziamento in corso di trattativa della C.R. Carrara;
- n) i rapporti con Banca Nazionale del Lavoro;

⁽¹⁶⁾ Borsa Italiana - “Guida al Piano Industriale”, luglio 2003, pag. 13 e segg.; disponibile su: www.borsaitaliana.it.

⁽¹⁷⁾ Sostanzialmente coincidenti con le “assumptions” del Piano.

- o) il sostegno all'esecuzione del Piano che i Soci si sono impegnati a fornire;
- p) la ricapitalizzazione derivante dalla esdebitazione;
- q) le spese di procedura.

3. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): la situazione debitoria di partenza

Come abbiamo visto, dalla situazione patrimoniale della ricorrente al 30 giugno 2011 esposta nel paragrafo 1 del capitolo 3 emerge la seguente situazione debitoria complessiva:

A) DEBITI PREDEDUCIBILI		
oneri di giustizia	1.200.000	
altri pagamenti in prededuzione	1.347.748	
TOTALE PREDEDUCIBILI		2.547.748
B) DEBITI PRIVILEGIATI O EQUIPOLLENTI		
dipendenti	654.027	
professionisti	78.282	
artigiani	149.252	
cooperative	80.393	
leasing	13.862	
enti previdenziali	178.318	
erario	1.363.451	
altri tributi	47.826	
mutui ipotecari	1.105.403	
TOTALE PRIVILEGIATI (100%)		3.670.814
C) DEBITI CHIROGRAFARI:		
C1) creditori strategici		
Fornitori	11.626.508	
Cassa di risparmio Carrara	2.070.982	
Totale creditori strategici		13.697.490
C2) creditori ordinari		
Fornitori	887.940	
BNL	3.894.158	
Unicredit ed ex Bipop	2.100.183	
Unipol / UGF	1.557.992	
MPS	718.394	
Ifitalia	332.355	
Altri crediti	65.586	
Totale creditori ordinari		9.556.608



C3) creditori pubblici	612.000	
Erre Erre	692.351	
Fornitori		1.304.351
Totale creditori pubblici		
TOTALE CHIROGRAFARI		24.558.449
D) FONDI RISCHI		7.735.000
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)		38.512.011

Tenuto conto di essa e delle condizioni formulate nel Piano (formazione delle classi, modalità di soddisfacimento delle stesse, ecc.) si ottiene il seguente quadro debitorio (come da Ricorso):

Voce	Euro	Note
A) Spese di giustizia e prededucibili:		
Spese di procedura	1.200.000,00	Nella voce sono inserite, oltre alle prevedibili spese di giustizia, quelle professionali di accesso alla procedura.
Oneri fiscali dipendenti da accertamento con adesione	1.347.748,00	Equipollenti, poiché da soddisfare per il 100%
Totale spese di giustizia e prededucibili (A)	2.547.748,00	
B) Privilegiati ed equipollenti		
a) Debiti vs./creditori ipotecari	1.105.403,00	Garanzia ipotecaria ex artt. 2852-2855 cod. civ.
b) Dipendenti per T.F.R., ferie e ratei	654.027,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n.1, cod. civ.
c) Debiti vs./professionisti (fatture ricevute e da ricevere)	78.282,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n.2, cod. civ.
d) Debiti vs./artigiani (importo stimato)	149.252,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, cod. civ.
e) Debiti vs./cooperative agricole e loro consorzi (importo stimato)	80.393,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5 e n. 5 bis, cod. civ.
f) Debiti vs./Istituti Previdenziali	178.318,00	Privilegio ex art. 2753 cod. civ.
g) Debiti vs./Erario	1.363.451,00	Privilegio ex art. 2752, co. 1 e 2, cod. civ.
h) Debiti vs./Enti Locali	47.826,00	Privilegio ex art. 2752, co. 4, cod. civ.
i) Fondo rischi (parte privilegiata)	2.100.000,00	Privilegi diversi
l) Debiti per leasing	13.682,00	Equipollenti, poiché da soddisfare per il 100%
Totale privilegiati (B)	5.770.634,00	

C) Chirografari:

C1) Creditori "strategici" (75%)		
a) Fornitori	8.719.881,00	
b) Cassa di Risparmio di Carrara	1.553.236,00	
Totale creditori "strategici"	10.273.117,00	
C2) Creditori "ordinari" (25%)		
a) Fornitori	221.985,00	
b) Banche	2.150.771,00	
c) Altri crediti	16.396,00	
d) Fondi rischi (parte chirografaria)	3.490.000,00	
Totale creditori "ordinari" (25%)	5.879.152,00	
C3) Creditori pubblici (20%)		
a) Erre Erre	122.400,00	
b) Fornitori – Pubblico e/o sua controllata	138.470,00	
Totale creditori "pubblici" (20%)	260.870,00	
Totale chirografari (C)	16.413.139,00	
Totale Passivo Concordatario (A+B+C)	24.731.521,00	

Al riguardo lo scrivente ritiene di dover anzitutto rimarcare che il fabbisogno concordatario, nel Ricorso, viene esposto per euro 24.077.674,00, cioè per un importo inferiore a quello rappresentato sopra, perché è previsto, condivisibilmente, che i debiti verso dipendenti, pari ad euro 654.027,00, vengano soddisfatti solo dopo il verificarsi dei relativi e necessari presupposti (costituiti essenzialmente dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dei dipendenti stessi), la cui insorgenza è stata assunta in un periodo successivo a quello considerato nel Piano.

Inoltre, tra le poste di cui al prospetto che precede, si deve segnalare la voce "Fondo Rischi" che viene esposta sia tra i creditori chirografari, sia tra quelli privilegiati (per l'importo complessivo di euro 5.590.000).

A questo punto, avendo già detto circa l'attendibilità delle scritture contabili e, dunque, restando assorbito da tale giudizio l'accertamento dell'entità per la quale i crediti sono stati esposti nella situazione debitoria di "partenza", lo scrivente ritiene di doversi qui unicamente esprimere:

- a) in merito al rango riconosciuto ai vari crediti, come esposti nella situazione di cui sopra;
- b) in merito al trattamento diversificato previsto per i diversi crediti chirografari.

A proposito del primo aspetto si deve osservare che le partizioni evidenziate nel prospetto che precede derivano dall'aver riscontrato la sussistenza di un particolare privilegio (artigiano, professionale, cooperativo, ecc.), del riconoscimento del diritto alla prededucibilità (che riguarda i crediti dei professionisti per l'attività consulenziale prestata alla Società in funzione



della presentazione della domanda di concordato, quelle del sottoscritto attestatore del Piano e quelli del Commissario Giudiziale e dei periti e legali dei quali esso, eventualmente, si vorrà avvalere).

Venendo al secondo degli approfondimenti sopra proposti ed, in particolare, riferendoci al concetto di "interesse economico omogeneo" con cui devono essere formate le classi, si deve osservare che i creditori chirografari sono stati suddivisi in diversi "gruppi" così da tenere conto della tipologia di attività da essi esercitata (esempio: fornitori di beni e servizi, finanziatori, clienti insoddisfatti) ma anche, e soprattutto, della strumentalità di tale attività rispetto alla prosecuzione del rapporto negoziale e, dunque, all'esigenza di preservare la continuità aziendale (il cosiddetto "going concern").

Ancora con riferimento al secondo aspetto ⁽¹⁸⁾, le classi sono state formate anche tenendo conto dell'esistenza di contestazioni del credito, della causa contrattuale dalla quale è scaturito e della stessa soggettività del creditore.

Le verifiche condotte da chi scrive non hanno messo in luce elementi che facciano ritenere non corretta la metodologia seguita dalla Società (e dai suoi consulenti) sia per la quantificazione dei debiti esposti nello stato analitico delle passività (ivi compreso il fondo rischi), sia per la loro ripartizione in base al rango ed al differenziato livello di soddisfacimento.

4. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): l'assunto della continuità aziendale da esaminare nel contesto normativo di riferimento

Abbiamo già avuto modo di dire che l'attività aziendale di C.E.R.M.E.C. S.p.A. viene svolta, ad oggi, prevalentemente per i Comuni di Massa e di Carrara, in forza di una convenzione stipulata in data 14 ottobre 1992 e registrata a Massa il 26 ottobre 1992, al n. 1400, in attuazione dell'art. 60, l. 142/1942, tra i due Comuni e la Provincia di Massa Carrara.

In forza di tale convenzione, che avrà termine in data 31/12/2022, la Società svolge la propria attività di gestione unitaria di tutti i servizi inerenti lo smaltimento, il trattamento, lo stoccaggio, il riciclaggio, la trasformazione ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi (provenienti sia dalla raccolta differenziata che da quella indifferenziata).

In ragione della vorticoso evoluzione normativa che, negli ultimi anni, ha avuto il mercato dei servizi pubblici locali e tenuto conto degli amplissimi effetti che su tale normativa ha prodotto l'esito del recente *referendum*, è venuta di grande attualità la problematica riguardante la legittimità dell'affidamento in essere.

⁽¹⁸⁾ In effetti, questi ulteriori criteri di ripartizione dei crediti chirografari rispondono anche al concetto di "posizione giuridica" previsto dall'art. 160 L.F., 1° comma, lettera c).

Tale complessa questione è stata oggetto di una attenta disamina da parte del Prof. Avv. Sergio Menchini e del suo Studio Legale, che ha prodotto un parere in merito ad essa, per altro riguardante anche altre relevantissime questioni di cui daremo conto tra poco.

La conclusione cui si perviene, sul punto, in quel documento è che, in base al quadro normativo attuale, la convenzione sia da ritenere legittima ed efficace sino alla sua naturale scadenza (31/12/2022).

Il richiamato parere tocca, come detto, anche altre due ulteriori questioni delle quali, una, riguarda il problema di stabilire se l'eventuale ricorso di C.E.R.M.E.C. S.p.A. alla procedura di concordato preventivo, benché nella forma non liquidatoria ma con continuità aziendale, determini incidenza circa l'efficacia giuridica delle convenzioni di conferimento in essere tra la stessa Società ed i Comuni di Massa e di Carrara.

Anche in questo caso, dopo un approfondito esame della normativa e degli orientamenti dottrinari, il Prof. Menchini conclude affermando che l'apertura di una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale a carico di Cermec S.p.A. non determina l'interruzione dell'efficacia giuridica della convenzione di conferimento, in essere con i Comuni di Massa e di Carrara.

Lo scrivente ritiene, per quanto rientra nelle sue competenze e conoscenze, che tali pareri siano condivisibili e che, dunque, l'assunto della continuità aziendale, quale carattere distintivo ed essenziale del proposto Piano, sia compatibile con la normativa di settore, regolante l'attività di C.E.R.M.E.C. S.p.A. .

Per altro, riconosce come queste specifiche tematiche siano di soluzione molto problematica, così come dimostrano le non sempre convergenti interpretazioni sul punto: per tale motivo conclude, al riguardo, affermando che sarà inevitabilmente l'Autorità Giudiziaria a dover vagliare la questione ed a sciogliere così, definitivamente, i dubbi che oggi non possiamo fare a meno di esternare (almeno per il caso che ci occupa).

5. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il Piano d'Ambito, gli andamenti previsti per le quantità trattate, le tariffe, i ricavi

In relazione alla verifica della fondatezza delle ipotesi, lo scrivente ha esaminato anzitutto il Piano Straordinario per la gestione integrata dei rifiuti nell'ATO "Toscana Costa" (art. 27 L.F. 61/2007) ed, in particolare, i dati andamentali relativi ai rifiuti prodotti nella provincia di Massa Carrara e, segnatamente, nei Comuni di costa.

Analoga verifica è stata condotta a partire dai dati certificati dall'"Agenzia Regionale Recupero Risorse - A.R.R.R." (19).

(19) Tali dati, insieme a molti altri, sono disponibili sul sito www.arrr.it.



L'esame ha evidenziato come, per quanto la condizione basata sul trattamento di almeno 70.000 ton./anno di rsu sia da considerare al limite della compatibilità con i dati prospettici delineati dal Piano d'Ambito, essa appaia verosimile e realizzabile; ciò poiché gli andamenti consuntivi del periodo 2006-2009 sono stati certificati dalla medesima ARRR in entità sensibilmente superiori alle previsioni operate dallo stesso Piano di Ambito.

Anzi, tali andamenti storici inducono a ritenere che, almeno per alcuni anni ancora, il limite delle 70.000 tons./anno di rsu da trattare possa rappresentare un verosimile livello di sfruttamento della capacità produttiva dell'impianto di C.E.R.M.E.C. S.p.A., come si evince dalla tabella che segue:

Tabella 1 – Raccolte di rifiuti negli anni 2006-2010 nei comuni di costa della provincia di Massa-Carrara

Comune	2006			2007			2008			2009			2010 (*)		
	rsu	rd	tot	rsu	rd	tot									
Massa	46.20 6	15.27 3	61.479	47.21 1	15.04 1	62.252	48.03 2	16.01 9	64.051	45.44 7	16.70 6	62.153	44.64 6	10.92 6	55.57 1
Carrara	33.32 4	6.925	40.249	33.86 0	6.944	40.804	33.21 9	7.531	40.750	31.57 3	9.847	41.420	29.33 7	9.758	39.09 5
Montignoso	5.192	1.921	7.113	5.461	1.824	7.286	5.283	1.972	7.255	4.512	2.346	6.858	3.093	1.766	4.859
Totali	84.72 2	24.11 9	108.84 1	86.53 2	23.80 9	110.34 1	86.53 4	25.52 2	112.05 6	81.53 3	28.89 8	110.43 2	77.07 7	22.44 9	99.52 6

(*) I dati riferiti all'anno 2010 (diversamente da quelli degli altri anni, tutti di fonte ARRR) sono stati messi a disposizione dello scrivente dalla Società debitrice. Essi sono riferiti unicamente ai rifiuti trattati dalla stessa e, dunque, rispetto a quelli degli anni precedenti, non comprendono quelli trattati da altri soggetti. Questa è la principale ragione della diminuzione evidenziata in tabella.

Infine, ancora con riferimento alle conseguenze dell'eventualità del mancato raggiungimento della soglia limite di 70.000 tons./anno, si deve rimarcare che il Piano Concordatario prevede che, per garantire il livello atteso nei ricavi e nel *cash-flow*, se dovessero diminuire le quantità trattate aumenterebbe corrispondentemente la tariffa applicata⁽²⁰⁾.

A proposito del livello tariffario necessario per garantire il risanamento, il Piano sviluppa le seguenti assunzioni:

[...] Gli interventi che CERMEC intende porre in essere per conseguire un riequilibrio economico, sono i seguenti:

⇒ l'incremento dei ricavi di circa il 15% conseguibile alternativamente in uno dei seguenti modi:

A) incremento dei corrispettivi unitari (tariffe) sulla base dell'assunzione di un corrispondente impegno dei Comuni di Carrara e di Massa;

⁽²⁰⁾ Si veda il Piano ove si afferma, alla pagina 51, che "[...] detti ricavi sono destinati a crescere, attraverso un'eventuale rettifica delle tariffe considerate, in modo da garantire l'equilibrio economico e il *cash flow* necessario per garantire il puntuale rispetto del presente piano economico e finanziario."

- B) incremento delle quantità di materiali lavorati, ove il mercato lo consenta, nel qual caso verrebbe meno l'incremento delle tariffe di cui al punto A);
- C) incremento combinato dei fattori indicati nelle precedenti lettere A) e B).

Nel piano economico esposto nel prosieguo i ricavi ivi indicati sono stati determinati esclusivamente sulla base dell'incremento delle tariffe, giusta l'impegno assunto dai soci Comune di Carrara e Comune di Massa, fatti salvi gli effetti che dovessero derivare dall'eventuale adozione delle alternative testé indicate sub B) e sub C) a seguito di un accordo tra i predetti soci.[...]

L'incremento tariffario necessario a garantire i ricavi previsti nel Piano riguarda unicamente la frazione indifferenziata (in breve: RSU) e, data la quantità trattata di 70.000 tons./anno, esso ammonta a 32,35 euro/ton.; ciò significa che la tariffa praticata su tale tipo di rifiuto è di 174,35 euro/ton. (rispetto a quella di 142 euro/ton. praticata fino al 31/07/2011) ⁽²¹⁾.

Per dare solo alcuni elementi di riflessione, in base ai prospetti messi a disposizione dalla Società e dai suoi consulenti, lo scrivente ha calcolato che, per ottenere il medesimo "primo margine" (differenza tra ricavi e costi diretti, rappresentati da trasporto e smaltimento delle varie frazioni di rifiuto), ad una ipotetica riduzione delle quantità conferite del 10% corrisponderebbe un incremento della tariffa del 6,25% (185,24 euro/ton.); ad un decremento delle medesime quantità del 20% corrisponderebbe invece un incremento della tariffa del 14,06% (198,86 euro/ton.).

Gli esiti dei conteggi sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 2 – Andamento del rapporto Q/T

Quantità (Q)	Tariffa (T)	Rapporto Q/T x 1000
70.000,00	174,35	2,49
63.000,00	185,24	2,94
56.000,00	198,86	3,55
49.000,00	216,38	4,42
42.000,00	239,73	5,71

La tabella mostra che al diminuire delle quantità trattate, per mantenere invariato il primo margine, la tariffa deve crescere più che proporzionalmente.

⁽²¹⁾ L'incremento tariffario è già stato deliberato dal CdA di C.E.R.M.E.C. S.p.A. ed accettato dalle Amministrazioni committenti; in particolare, si segnala che per il Comune di Massa è stata emessa la delibera consiliare n° 49 del 09.08.2011 e, con lettera protocollo 0036392 del 17.08.2011 a firma del Sig. Sindaco, lo stesso Ente ha accettato i nuovi livelli tariffari e le connesse modalità di pagamento; analoga delibera è stata presa dal Consiglio Comunale di Carrara (la n° 77 del 09.08.2011) ed analoga comunicazione formale è stata inoltrata a firma del Sig. Vice Sindaco (lettera protocollo 43912 del 17.08.2011).



Lo scrivente ha, poi, effettuato anche una rapida "analisi di mercato" per comprendere a quale livello si collochi, rispetto a quella praticata in altri territori, la tariffa in questione (174,35 euro/ton.); da tale ricerca, attuata acquisendo informazioni da operatori del settore, è emerso che la "forbice" (prezzo minimo / prezzo massimo) oscilla da circa 100 euro/ton. a circa 240 euro/ton., con un'alta frequenza intorno alla fascia di prezzo 120-130 euro/ton.: ciò significa che la tariffa di partenza del Piano può essere considerata di livello medio - alto.

Questo, ovviamente, non significa altro se non che i margini per aumentare ulteriormente la tariffa, in caso di bisogno, potrebbero essere, effettivamente, non particolarmente ampi (con ciò che questo comporta in termini di rischio da "mancato ricavo").

Per altro, occorre ribadire che il Piano prende unicamente in considerazione i rifiuti conferiti dai Comuni di Massa, Carrara e Montignoso mentre è possibile che anche altri comuni della provincia scelgano di avviare i propri al trattamento ed alla stabilizzazione presso l'impianto di C.E.R.M.E.C. S.p.A. .

Da ultimo, si segnala che gli impegni al pagamento delle nuove (maggiori) tariffe è stato formalmente assunto solo dalle Amministrazioni di Massa e Carrara e non anche dal Comune di Montignoso ⁽²²⁾.

6. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti

La società ha pianificato la realizzazione degli investimenti di seguito riportati:

Tabella 3 – Il Piano degli investimenti

DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
Completamento bonifica		750.000	800.000				1.550.000
Imerys+bonifica+adattam.(*)		1.250.000	700.000	350.000	350.000	350.000	3.000.000
Vaglio	100.000						100.000
Adeguamenti AIA	500.000	600.000					1.100.000
Multi materiale		250.000					250.000
Sost. Caterpillar 916	200.000						200.000

⁽²²⁾ Le quantità di RSU conferite da tale Comune incidono sul totale, mediamente, per circa il 4-5% (i relativi eventuali mancati incrementi nei ricavi, quindi, sarebbero del tutto trascurabili).

DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE
Altre migliorie su impianti		250.000	250.000	250.000 0	250.000 0		1.000.000 0
TOTALE	800.000 0	3.100.000 0	1.750.000 0	600.000 0	600.000 0	350.000 0	7.200.000 0

In merito a detti investimenti occorre anzitutto considerare che la scansione temporale degli esborsi risulta programmata tenendo conto, da un lato, dell'esistenza di obblighi di intervento cui la Società è tenuta in forza di prescrizioni ricevute dagli Enti preposti (Provincia, Arpat, VVFF, ecc.) e, dall'altro, della normale pianificazione delle attività aziendali (ad esempio: voci "Imerys", "multi materiale" ed "altre migliorie su impianti").

Detto ciò, si osserva che il Piano di cui sopra prevede il massimo esborso nel corso dell'anno 2012 (euro 3.100.00) durante il quale dovrebbe avviarsi il processo di acquisizione di una nuova proprietà immobiliare; ciò, se da un lato comporterà oneri finanziari ed ammortamenti che graveranno sul conto economico di quell'anno e degli esercizi successivi, dall'altro consentirà il risparmio degli oneri da locazione che oggi la Società sostiene per l'uso della medesima area industriale (che riferiscono essere ammontanti ad oltre 300.000 euro/anno).

Al riguardo lo scrivente ritiene unicamente di osservare che le uscite in questione rappresentano condizioni essenziali di realizzazione del Piano ed oneri non eludibili dalla Società, visto che il loro sostenimento sembra esser stato previsto già da tempo; per tali voci (leggi: adeguamenti AIA e bonifiche, in particolare), comunque, risultano previsti piani di ammortamento che, postulando il loro riconoscimento quali oneri suscettibili di produrre una utilità futura (art. 2424 e segg. c.c.), generano costi che paiono integralmente assorbiti dal piano dei ricavi.

7. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il piano occupazionale

Le verifiche condotte hanno permesso di evidenziare che l'attuale dotazione organica, costituita da 57 unità, di cui 30 operai e 27 impiegati, ha un costo complessivo pari a circa 3,1 mln euro/anno; il piano prevede il mantenimento dei livelli occupazionali e, grazie anche all'accordo sindacale sottoscritto in data 05/08/2011, una sostanziale riorganizzazione dei turni di lavoro tale da consentire significativi risparmi rispetto al passato.

Inoltre, per 12 unità (2 impiegati e 10 operai), a partire dal novembre 2011, è prevista la riassegnazione a nuovi servizi, i cui proventi sono stati quantificati pari ai costi relativi (in altri termini: il costo di personale previsto nel Piano, dal novembre 2011, sconta il risparmio di questi 12 soggetti).



Lo scrivente ha preso visione delle schede contenenti i dati contabili relativi al personale così riscontrando la sostanziale correttezza dei conteggi e delle previsioni ⁽²³⁾.

Infine, si segnala quanto verrà evidenziato ancora più avanti, a proposito del fatto che nel Piano è previsto che i debiti verso dipendenti, pari ad euro 654.027,00, pur essendo inseriti nella situazione debitoria al 30/06/2011, vengano effettivamente soddisfatti solo dopo il verificarsi dei relativi e necessari presupposti costituiti, essenzialmente, dalla cessazione del loro rapporto di lavoro; nel Piano, l'insorgenza di tali presupposti è stata assunta in un periodo successivo a quello in esso considerato.

8. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): tempi di incasso e di pagamento

Per la redazione del Piano Finanziario sono state assunte le seguenti ipotesi:

- verranno effettuati investimenti per 7,2 milioni di euro, come indicato nella tabella 3 di cui al paragrafo 6 del presente capitolo;
- non verranno effettuate alienazioni e dismissioni di immobili non strategici per l'attività d'impresa;
- l'incasso dei crediti verso clienti e dei crediti verso altri vantati dalla Società è stato previsto con cadenza mensile;
- l'incasso derivante dall'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato ipotizzato essere variabile e tenuto conto della stagionalità dei flussi di rifiuti conferiti a C.E.R.M.E.C. S.p.A.;
- il pagamento delle materie prime e semilavorati, degli altri costi per servizi e dei noleggi sarà effettuato - in misura costante - entro 30 giorni dall'acquisto;
- il pagamento del personale, degli affitti, dei leasing e delle commissioni per spese bancarie avverrà - in misura costante - nello stesso mese in cui il servizio e/o la prestazione è stata resa;
- il pagamento delle imposte sui redditi avverrà, ogni anno, per il 40% nel mese di giugno e per il 60% nel mese di novembre;
- il pagamento di tutti gli altri costi e spese sarà effettuato - in misura costante - entro 30 giorni dal mese cui si riferiscono gli acquisti;
- il pagamento dei debiti correnti verso banche verrà effettuato con i crediti verso clienti che verranno via via incassati, ricorrendo, se necessario, a forme di smobilizzo dei crediti;

⁽²³⁾ I documenti esaminati consentono di affermare che la previsione è basata su ipotesi quantitative accettabili, che tengono conto anche degli andamenti recenti del costo orario, ivi compresi gli oneri per lavoro straordinario. Il Piano non tiene invece conto di eventuali aggiornamenti del CCNL di riferimento che, se definiti nel corso della sua esecuzione, potrebbero determinare incrementi nel costo del lavoro.

- non è stato considerato l'effetto positivo sulle imposte sui redditi della società derivante dall'utilizzo delle perdite fiscali conseguite fino al 31/12/2010.
Lo scrivente ritiene congrue tutte le ipotesi come sopra evidenziate.

9. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): i pagamenti dei fornitori strategici in corso di procedura

La procedura concorsuale in continuità aziendale, come quella in oggetto, mira a soddisfare le classi dei creditori, anche mediante il *cash flow* generato dalla prosecuzione dell'attività, perseguendo il contestuale equilibrio economico - finanziario della società; attraverso il risanamento dell'impresa, la Società, nel caso di ammissione alla procedura concorsuale, dovrà continuare ad operare nel mercato di riferimento.

Per tali ragioni il Piano tiene conto della necessità di garantire la continuità dei flussi produttivi con pagamenti verso terzi (personale, fornitori, banche, Stato, ecc.) che non dovranno subire interruzioni ma, al contrario, essere regolari.

Ferme restando le autorizzazioni eventualmente necessarie che la Società dovrà, preventivamente, acquisire, lo scrivente conferma di aver verificato che i flussi in questione sembrano stimati correttamente nel Piano e che i *cash-flow* di periodo ne tengono adeguatamente conto.

10. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): i costi variabili di produzione, le spese generali e gli altri oneri di gestione, gli oneri finanziari

Le previsioni andamentali riguardanti gran parte delle grandezze dei futuri conti economici sono il risultato di elaborazioni estrapolative, basate sull'esame degli andamenti storici dei dati esaminati.

Nel Piano, infatti, si riferisce che:

"[...] I costi variabili di produzione sono stati previsti sulla base della pluriennale esperienza e dei dati storici di produzione, considerando distintamente i costi relativi all'approvvigionamento delle materie prime, semilavorati, dei materiali vari di consumo e di manutenzione, quelli relativi ai prodotti commercializzati (che non subiscono trasformazioni industriali) ed infine quelli relativi ai servizi di lavorazione di terzi sui rifiuti e alle altre prestazioni di servizio.[...]"

In particolare:

- a) i costi di approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti da commercio sono stati assunti come sostanzialmente coincidenti con le quotazioni medie attuali praticate a C.E.R.M.E.C. S.p.A.;



- b) i costi dei servizi esterni di lavorazione sui rifiuti solidi urbani - e, precisamente, quelli relativi al trasporto ed al conferimento in discarica - sono stati stimati sulla base delle rispettive quotazioni unitarie, indicate nei contratti in corso con i fornitori;
- c) i costi relativi alle altre prestazioni di servizio sono stati stimati utilizzando distinti valori medi, ritenuti conformi ai costi storici di acquisto sostenuti dalla Società.

Per quanto riguarda le spese generali, il Piano prende in considerazione una certa attività di riorganizzazione degli uffici amministrativi, in modo da evitare le sovrapposizioni di funzioni aziendali riscontrate in passato ed i conseguenti aggravii di costo.

Infine, le previsioni relative agli oneri finanziari sono state elaborate tenendo conto dei futuri utilizzi che la Società farà delle linee di credito ad essa concesse (per altro, previsti su livelli di molto inferiori a quelli passati); le stime tengono, ovviamente, anche conto dei tassi di interesse correnti e, limitatamente al 2011, sono comprensive di interessi di mora, pari ad euro 584 mila euro, addebitati da alcuni fornitori fino alla data di presentazione del ricorso.

Lo scrivente ritiene condivisibili sia i metodi seguiti per la quantificazione delle grandezze stimate, sia la loro valorizzazione nel Piano.

11. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): rapporti con Delca S.p.A. e definizione degli oneri tributari conseguenti

A proposito dei rapporti commerciali intercorsi tra C.E.R.M.E.C. S.p.A. e Delca S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo (d'ora in poi: Delca), il Ricorso riferisce di una prassi ritenuta non legittima, che emerge, soprattutto, dalle approfondite attività di *due diligence* contabile, fiscale e legale che la Società ha affidato al Dott. Paolo Bianchi, al Prof. Giulio Andreani ed al Prof. Sergio Menchini, per verificare l'esatta portata dei presunti abusi.

Così come evidenziato nel Piano e nei documenti citati, dalla ricostruzione delle operazioni intercorse sembra che:

- i) Delca emettesse fatture in danno di C.E.R.M.E.C. S.p.A. per prestazioni non ancora eseguite;
- ii) a sua volta Delca cedesse il credito derivante dalla fatture emesse a società di *factor* o ad istituti di credito e tali cessioni venissero poi espressamente accettate dagli organi gestori di C.E.R.M.E.C. S.p.A..

In attuazione di tale prassi:

- iii) una parte considerevole dei crediti risultanti dalla fatture emesse da Delca a carico di C.E.R.M.E.C. S.p.A., per un importo complessivo pari ad euro 25.651.499,93, è stata effettivamente oggetto di cessione

- a favore di società di *factor* o di istituti di credito, le quali sono state poi accettate dagli organi di C.E.R.M.E.C. S.p.A.;
- iv) solo alcune di tali posizioni sono state poi rimborsate da Delca agli istituti di credito beneficiari della cessione; a quanto risulta a C.E.R.M.E.C. S.p.A., le cessioni di credito rimaste inadempite ammontano a circa euro 7.000.000,00; peraltro, tali fatture si riferiscono a prestazioni mai effettivamente eseguite e, quindi, per prestazioni inesistenti.

Ebbene, considerate le contestazioni che la Società ha formalizzato alle sue controparti, essa stima proprio in euro 7.000.000,00 il valore del rischio a cui è esposta, nel caso in cui i soggetti cessionari agissero in suo danno ed essa fosse effettivamente chiamata a corrispondere, in tutto o in parte, le somme pretese a suo carico.

Tale ammontare, in ogni caso, verrebbe collocato assieme agli altri crediti chirografari bancari, tra quelli non strategici, e soddisfatto nella misura del 25% degli importi che verranno eventualmente riconosciuti con sentenza definitiva ⁽²⁴⁾.

Di ciò la Società ed i suoi consulenti hanno tenuto conto nella determinazione del fondo rischi (sulla quantificazione di esso, per altro, si tornerà in apposito paragrafo).

Si deve in questa sede anche ricordare che, a seguito delle fatture emesse da Delca per prestazioni mai effettivamente rese, la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Massa Carrara, in data 19 maggio 2011, come detto, ha emesso processo verbale di constatazione nei confronti della Società per evasione della maggiore detrazione IVA, quantificata in euro 3.312.199,00, oltre interessi e sanzioni.

A seguito di tale accertamento fiscale, il Consiglio di Amministrazione di C.E.R.M.E.C. S.p.A., in data 20 luglio 2011, ha deliberato di concordare con l' Agenzia delle entrate una definizione delle contestazioni elevate dalla G. di F. per gli anni 2006, 2007 e 2008, comportante un onere complessivo pari a circa euro 1,350 milioni, tra imposte, sanzioni e interessi.

Tale importo verrà pagato secondo un piano di rateizzo, le cui rate andranno a scadere dopo la presentazione della domanda di concordato, così come di seguito si riporta:

Tabella 4 – Gli esborsi da sostenere per la transazione fiscale

Annualità	Esborso
2011	497.274,00
2012	336.451,00
2013	341.436,00
2014	172.587,00

⁽²⁴⁾ Per altro la Società ed i suoi consulenti ritengono che non vi sia alcun obbligo a suo carico di corrispondere le somme eventualmente pretese dai soggetti cessionari.



Totale
1.347.748,00

Lo scrivente ritiene di condividere quanto esplicitato nel Piano, a proposito del fatto che sia interesse della Società e della Procedura che tali esborsi vengano sostenuti correttamente, ed ha riscontrato che i *cash-flow* d'esercizio sono stati effettivamente "progettati" anche per garantire il loro regolare e puntuale pagamento.

E' appena il caso di rimarcare che il mancato adempimento del piano di rateizzo determinerebbe la perdita degli effetti della transazione fiscale e, quindi, C.E.R.M.E.C. S.p.A. sarebbe chiamata a rispondere dell'intera somma contestata, con perdita dei benefici conseguenti all'accordo transattivo.

12. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): contenziosi legali in corso

Il sottoscritto ha proceduto ad un attento esame dei contenziosi civili pendenti valutando le comunicazioni inoltrate dal Prof. Avv. Sergio Menchini, che assiste la Società anche per tali problematiche, e quelle fornite dal Dottor Paolo Bianchi e dal Prof. Giulio Andreani.

Dalle informazioni ottenute dai professionisti, anche durante i ripetuti incontri che si sono tenuti con gli stessi, lo scrivente ha potuto apprezzare i criteri seguiti dalla Società nella costituzione del fondo rischi, sia con riferimento alle appostazioni già operate nel bilancio di esercizio al 31/12/2010, sia con riferimento agli stanziamenti del Piano concordatario.

Lo scrivente ritiene che il fondo in questione, per il cui dettaglio si rimanda *infra*, sia stato alimentato con criteri sufficientemente prudenti e che, allo stato, esso tenga sostanzialmente conto anche dei suggerimenti formulati dal sottoscritto.

13. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il contenzioso tributario derivante dal PVC in data 19/05/2011

Nel Ricorso si riferisce della verifica conclusa nel mese di maggio 2011 dalla Guardia di Finanza, che ha riguardato anche i fatti già narrati a proposito dei rapporti intercorsi con Delca S.p.A. .

Dopo aver precisato che essa risulterebbe originata da fatti compiuti da precedenti amministratori (che la Società aveva doverosamente rappresentato all'Autorità Giudiziaria), nel ricorso si riferisce che in seguito a tale verifica fiscale un processo verbale di constatazione (P.V.C.) per gli anni che vanno dal 2003 al 2008, nel quale sono contestate violazioni da cui discende la debenza di:

a) imposte per circa 3,7 milioni di euro e

b) sanzioni per un importo quantificabile in circa ulteriori 4,0 milioni di euro.

Si riferisce, infine, che la Società, per il tramite dei suoi consulenti, ha concordato con l'Agenzia delle Entrate il pagamento di un importo complessivo di 1,350 milioni di euro, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, per definire i periodi di imposta 2006, 2007 e 2008; non sono ancora stati definiti i precedenti periodi di imposta, per i quali si afferma, però, che sia da escludere il sostenimento di un onere superiore a quello sostenuto per la definizione dei successivi periodi (cioè che tale onere, eventualmente, sarà pari - anch'esso - a circa 1,350 milioni di euro).

Al riguardo lo scrivente osserva unicamente che la recentissima sentenza della Corte Costituzionale (25.7.2011, n. 247) ha riconosciuto infondata la questione di legittimità costituzionale posta sul tema della "riapertura" dei termini per l'accertamento fiscale riguardante periodi di imposta ormai chiusi, in presenza di reati fiscali.

Per effetto di tale sentenza, dunque, e della norma portata dagli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 ⁽²⁵⁾ l'Amministrazione finanziaria può notificare l'accertamento entro il 31 dicembre:

1. dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
2. del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa o nulla.

Da ciò consegue la probabilità che l'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara provveda all'emissione di un ulteriore atto impositivo a carico della Società e che, conseguentemente, per fronteggiare l'eventualità di dover

⁽²⁵⁾ Tali norme postulano che, in caso di violazione comportante l'obbligo di denuncia per reati fiscali (di cui al D.Lgs. 74/2000), i termini di accertamento siano raddoppiati in relazione al periodo d'imposta in cui l'illecito è stato commesso. La richiamata sentenza della Corte Costituzionale, per altro contestata anche da autorevolissima dottrina (cfr. circolare Assonime 29.07.2011 n. 20), afferma che il raddoppio di cui sopra si verifica anche qualora la denuncia sia stata inoltrata in un momento in cui i termini ordinari siano già decorsi. Il ragionamento prende le mosse dal fatto che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice *a quo*, non si può parlare di termini riaperti, poiché il Legislatore, in merito ai termini di decadenza, ha previsto due limiti temporali per l'azione accertatrice: uno, "breve", coincidente con il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, che si applica in caso di accertamento; l'altro, "lungo", raddoppiato, che si applica in caso di accertamento che comporta l'obbligo di denuncia penale. I giudici specificano che l'operatività della proroga non è lasciata alla discrezionalità degli uffici, dato che è legata all'obbligo di denuncia, sussistente solo in presenza di seri indizi di reato, requisito che può sempre essere sindacato dalla Commissione tributaria. Il raddoppio dei termini derivante dai reati tributari non può, infine, cumularsi con altre forme di allungamento dei termini di decadenza, prima fra tutte la proroga biennale derivante dalla mancata adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002.



sostenere anche gli oneri fiscali (e le relative sanzioni) inerenti le annualità non ancora "accertate" (cioè il 2003, il 2004 ed il 2005), gli stanziamenti operati nel Piano diventino effettivamente utili e necessari a farvi fronte.

14. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il fondo rischi e le sopravvenienze passive

Nel Ricorso si riferisce che, in relazione alle controversie (di varia natura) indicate in esso, sulla scorta dei pareri rilasciati dai suoi consulenti, la Società ha motivo di ritenere che sia sufficientemente prudente prevedere il sostenimento, all'esito di tali vertenze, di un onere complessivamente non superiore all'importo di 9.840.000 euro.

Di tale importo complessivo, euro 5.590.000 risultano già rilevati sia nel bilancio al 30 giugno 2011, sia nel piano economico e finanziario relativo al periodo 2011-2019 (allegato al Ricorso) e sono riferiti, quanto all'importo di euro 5.000.000 a specifiche posizioni di rischio, quanto ad euro 590.000 a copertura di imprevisti.

La rimanente somma di euro 4.250.000, invece, è rilevata nel piano dei pagamenti previsti dalla proposta di concordato, tra le poste del conto economico previsionale, quali stanziamenti tra le sopravvenienze passive, il cui importo è previsto pari ad euro 250.000 per il 2011 e ad euro 500.000 per ciascuno degli anni successivi.

Al riguardo lo scrivente ritiene che lo stanziamento complessivo in questione pari, si ripete, ad euro 9.840.000, sia sufficiente a fronteggiare le passività potenziali, così come individuate nel Ricorso (rischi connessi alle cause civili, fiscali ed amministrative, rischi connessi alle differenze contabili riscontrate nei saldi di alcune posizioni debitorie, rischi connessi alle passività potenziali ⁽²⁶⁾).

15. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il finanziamento della Cassa di Risparmio di Carrara (in corso di trattativa)

⁽²⁶⁾ Il riferimento è alle discrasie riscontrate, con riferimento a due fornitori, tra i saldi debitori rilevati in contabilità e quelli dagli stessi comunicati in esito all'attività di circolarizzazione svolta dallo scrivente; il riferimento è anche a differenze riscontrate, su alcune posizioni bancarie, tra il saldo debitorio contabile e quello risultante dalla Centrale Rischi, alla medesima data. Tali differenze, per altro asseritamente dovute a circostanze che sono o saranno oggetto di contestazione, si possono considerare "trascurabili" anche in ragione del fatto che il loro importo complessivo, rispetto ai valori del Piano, incide in misura minima. Per quel che riguarda, infine, le passività potenziali, il riferimento è anche alla posizione verso Unicredit Corporate per euro 11.000.000, di cui si è già detto.

Il Ricorso (al paragrafo 4.7) dedica una particolare attenzione al rapporto intercorrente tra C.E.R.M.E.C. S.p.A. e la Banca Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. (d'ora in poi Cr Carrara), evidenziando come con essa la Società abbia in essere una complessa rete di rapporti dai quali sono sorti crediti a favore della Banca a vario titolo, di diversa collocazione nelle classi.

Per altro, in data 17/08/2011, la banca in questione, a mezzo telegramma, ha intimato alla debitrice l'immediato pagamento della somma di euro 156.169,47, quale saldo della posizione debitoria facente capo alla partecipata Erre Erre, oggi fallita, della quale la medesima C.E.R.M.E.C. S.p.A. si era costituita garante.

Nonostante tali posizioni creditorie e tale ultima comunicazione, i Consulenti della Società riferiscono che la Cr Carrara si è dichiarata disponibile ad assisterla anche dopo la presentazione della domanda di concordato, in funzione della stessa e della sua esecuzione.

Nel Ricorso si riferisce, quindi, della possibilità che il rapporto suddetto prosegua secondo le seguenti modalità:

- a) concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 quater, l.fall., di una nuova linea di credito ordinaria di euro 1.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per scoperto di conto corrente ed euro 750.000,00 per anticipo fatture al salvo buon fine;
- b) concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182, quater l.fall., di una nuova linea di credito straordinaria di euro 3.000.000, garantita da ipoteca sull'immobile dell'azienda tenuto conto delle ipoteche già iscritte, da utilizzare per intervento di investimento e riammodernamento del sito produttivo (bonifica, manutenzione, ammodernamento etc).

A fronte di ciò, il Piano prevede che l'adempimento della posizione debitoria pregressa maturata verso Cr Carrara avvenga secondo le condizioni e le modalità previste per la classe dei creditori c.d. strategici (soddisfazione al 75%).

Al contrario, ove non si perfezionasse l'accordo, Cr Carrara non potrebbe essere considerata fornitore strategico e i relativi crediti chirografari sarebbero collocati nella relativa classe (creditori non strategici) e soddisfatti nella misura del 25%.

Tali previsioni sono nel Ricorso sottoposte alla condizione sospensiva che la Banca esprima la propria adesione alla proposta della Società, entro il tassativo termine del 30/09/2011.

Sul punto il Ricorso correttamente evidenzia ancora gli effetti giuridici derivanti dalla eventuale adesione della Cr Carrara, così enunciandoli:

- a) gli importi erogati per la gestione ordinaria dell'azienda, vuoi per scoperto di conto corrente, vuoi per anticipo fatture salvo buon fine, dovrebbero essere considerati prededuttivi, ex art. 182 quater, l.fall.;



- b) gli importi erogati sulla base della linea di credito straordinaria, garantita da ipoteca sull'immobile aziendale, sarebbero da considerare prededuttivi, in quanto debito di massa, con rimborso secondo le modalità e i tempi risultanti dal contratto di mutuo ipotecario.

Al riguardo lo scrivente osserva che dalla circostanza descritta il Piano non può che ricevere un beneficio, infatti:

- a) se la Cr Carrara aderisce alla proposta avanzata dalla Società entro il termine indicato, nelle disponibilità di quest'ultima entrerebbe nuova finanza per circa euro 4.000.000,00 (oggi non considerata nella proposta concordataria);
- b) se, al contrario, tale adesione non si perfezionasse, il credito vantato dall'Istituto di credito nei confronti di C.E.R.M.E.C. S.p.A. (per la sola parte riconosciuta con il rango chirografario) verrebbe soddisfatto per il solo 25%, con un risparmio del 50% rispetto a quanto considerato nella proposta concordataria; in termini assoluti tale beneficio ammonterebbe ad euro 528.675 e costituirebbe, indubitabilmente, una ulteriore riserva del Piano.

16. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): i rapporti con Banca Nazionale del Lavoro

Nel Ricorso la Società riferisce di rilevanti problematiche sorte nello svolgimento dei rapporti di finanziamento in essere con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (d'ora in poi, anche BNL).

Al riguardo lo scrivente osserva unicamente che, ai fini del Piano, ciò che maggiormente potrà rilevare è senz'altro la sorte delle obbligazioni assunte dalla Società in merito alla cessione dei crediti, presenti e futuri, vantati nei confronti del Comune di Carrara e derivanti dalla Convenzione del 14/10/1992 già citata.

La problematica riferita potrebbe consistere, infatti, nell'impossibilità di fare affidamento sui flussi finanziari generati dalle prestazioni rese nei confronti, appunto, del Comune di Carrara, almeno fino alla concorrenza del credito vantato dalla BNL medesima.

Ora, detto che tale eventualità interverrebbe prevalentemente sui tempi di pagamento previsti nel Piano, modificandoli in relazione alla cronologia con cui, in esso, è stato programmato l'esborso dedicato alla BNL⁽²⁷⁾, si deve anche affermare, in accordo con quanto espresso nel Ricorso, che le cessioni di credito pro solvendo per i crediti futuri, maturande dopo l'ammissione alla

⁽²⁷⁾ A ben vedere, potrebbe variare anche l'entità dell'esborso complessivo sostenuto dalla Società, poiché il credito di BNL è, almeno in parte, di rango chirografario e per esso il Piano prevede il soddisfacimento solo nella misura del 25%.

procedura di concordato preventivo, a norma dell'art. 45 l.fall. non sono opponibili alla procedura; ciò anche perché ⁽²⁸⁾:

“[...] il contratto di cessione di credito, pur avendo natura consensuale e perfezionandosi per effetto del solo consenso dei contraenti, non comporta il trasferimento immediato del credito dal cedente al cessionario nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un credito futuro [...]”

Per le ragioni esposte, lo scrivente ritiene che, sul punto, siano condivisibili le appostazioni operate nel Piano, ed accettabili le considerazioni svolte (e le conclusioni raggiunte) dalla Società e dai suoi consulenti nel Ricorso.

17. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): il sostegno all'esecuzione del Piano che i Soci si sono impegnati a fornire

Nel paragrafo 5 del presente capitolo lo scrivente ha già trattato questo tema ma ritiene che la sua importanza meriti alcune ulteriori, seppur brevi, osservazioni.

Un primo elemento di rilievo si esplicita con riferimento al fatto che le iniziative previste per il risanamento aziendale (incrementi tariffari, percentuali di soddisfazione dei crediti chirografari, stanziamenti ai fondi rischi ed oneri, piano degli investimenti, del personale, dei finanziamenti da parte dei soci per il sostegno degli investimenti e degli esborsi necessari alla soddisfazione dei creditori, ecc.) sono state discusse e deliberate dall'Assemblea dei Soci di C.E.R.M.E.C. S.p.A., di cui fanno parte i Comuni di Massa e di Carrara, nonché la Provincia di Massa Carrara: si citano, al riguardo, i verbali assembleari del 15.07.2011 (rogito Notaio Alessandra Bianchi, repertorio n. 125381, raccolta n. 14809) e del 30.07.2011 (rogito Notaio Alessandra Bianchi, repertorio n. 125461, raccolta n. 14864).

In secondo luogo si rimarca che, del Piano, i Consigli Comunali di Massa (delibera n. 49 del 09.08.2011) e Carrara (delibera n. 77 del 09.08.2011) hanno preso atto, così approvando la proposta concordataria e, dunque, gli assunti e le condizioni sui quali essa si basa, impegnandosi alle necessarie variazioni dei propri bilanci, annuali e pluriennali.

Infine, le medesime Amministrazioni, raggiunte dalla informativa (lettera protocollo n. 001363 del 12.08.2011) deliberata dal CdA di C.E.R.M.E.C. S.p.A. tenutosi in data 12.08.2011, in cui sono state decise le nuove tariffe per il conferimento al proprio impianto dei RSU ed i relativi tempi di pagamento, hanno risposto comunicando la propria formale accettazione (per il Comune di Massa, si è esaminata la lettera protocollo n. 0036392 del 17.08.2011, a firma

⁽²⁸⁾ Si veda, al proposito, quanto esposto nel ricorso al paragrafo 4.8.



del Sig. Sindaco; per il Comune di Carrara analoga lettera a firma del Sig. Vice Sindaco, pari data, protocollo n. 43912).

In base a tutto quanto precede, si riassume così l'entità complessiva degli apporti richiesti alle Amministrazioni Comunali socie:

Tabella 5 – Gli apporti dei soci per tutta la durata del Piano

Destinazione degli Apporti	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Investimenti	800	3.100	1.750	600	600	350	7.200
Obbligazioni concordatarie	1.400	1.300	1.200	1.700	1.600	1.300	8.500
Totale Apporti dei soci	2.200	4.400	2.950	2.300	2.200	1.650	15.700

E' evidente che, anche a causa della ingentissima entità che tali esborsi assumono per tutta la durata del Piano, gli Organi della Procedura, così come gli Organi della Società, dovranno costantemente monitorare la situazione e vigilare affinché gli impegni assunti dalla Amministrazioni Socie siano effettivamente rispettati, nei tempi scanditi dal Piano.

18. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): la ricapitalizzazione derivante dalla esdebitazione

Come già sopra anticipato, negli ultimi esercizi la Società ha registrato ingenti perdite che hanno intaccato il capitale e fanno sorgere adempimenti ed obblighi, posti a carico degli Organi sociali, previsti dalla legge per tutelare i creditori della società in perdita.

In particolare, le perdite accertate al 31 maggio 2011 hanno portato il patrimonio netto della Società ad un valore negativo pari ad euro - 18.242.000,00 ⁽²⁹⁾, con ciò determinando la riduzione del suo capitale sociale al di sotto del limite legale di euro 120.000,00 prescritto per le società per azioni dall'art. 2327 c.c.

Il ristabilimento di condizioni legittime di operatività è previsto attraverso il Piano concordatario e l'intervento di ricapitalizzazione da parte dei soci.

Sotto il primo profilo lo scrivente si richiama al principio OIC 6 di recentissima adozione ⁽³⁰⁾ ove è previsto, al punto 6.1, che in caso di

⁽²⁹⁾ Documento allegato al ricorso presentato dalla Società ex art. 161 L.F. .

⁽³⁰⁾ Il documento in questione, denominato, appunto, OIC 6, è stato licenziato dalla Fondazione OIC in data 2/8/2011. Lo scopo del principio (del quale, per altro, erano sostanzialmente noti i contenuti in quanto è rimasto disponibile in bozza, per la pubblica consultazione, già dall'aprile 2010) è quello di definire il trattamento contabile e l'informativa integrativa da fornire in merito agli effetti prodotti da un'operazione di ristrutturazione del debito. Il documento si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito sia posta in essere da un'impresa che redige il proprio bilancio nel rispetto del principio della continuità aziendale (come nel caso che ci occupa). Il principio si applica a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di approvazione del documento

concordato preventivo ex art. 161 L.F. la data della ristrutturazione coincida con il momento a partire dal quale l'accordo diviene efficace tra le parti; per il Principio in questione tale momento è quello in cui l'accordo viene omologato dal Tribunale adito.

Non vi è dubbio, quindi, che se il Piano verrà accettato dai creditori e se ne interverrà l'omologazione da parte del Tribunale, la Società sarà in grado di operare la suddetta ricapitalizzazione almeno per l'importo di euro 12.044.376 valore che, appunto, è pari alla falcidia concordataria proposta.

Sotto il secondo profilo si osserva come, per quanto autorevole dottrina ⁽³¹⁾ ritenga che l'ammissione di una società alla procedura di concordato preventivo renda inapplicabile a quest'ultima la disciplina di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. durante la pendenza della procedura, la Società abbia, comunque, ritenuto di operare sul presupposto della sua applicabilità anche ai soggetti ammessi al beneficio del concordato in continuità aziendale.

Infatti, con delibera di assemblea straordinaria del 30 luglio 2011 ⁽³²⁾, i soci di C.E.R.M.E.C. S.p.A. hanno deciso di dare copertura alla perdita accertata a tutto il 31/05/2011 sottoponendo, però, tale operazione alla condizione sospensiva della omologazione della proposta concordataria, con provvedimento ex art. 180, l.fall., del Tribunale di Massa, anche se ancora soggetto a gravame o impugnato, secondo le seguenti modalità:

1. quanto ad euro 12.044.376, (come già detto) mediante imputazione delle riserve patrimoniali che si verranno a realizzare a seguito dell'omologazione del concordato preventivo, per effetto della sopravvenienza attiva generata dall'esdebitazione risultante ex art. 182 l.fall. dagli effetti della proposta sui crediti anteriori alla procedura concorsuale;
2. quanto ad euro 6.600.000, mediante versamenti dei soci condizionati all'omologazione del concordato preventivo secondo la clausola per cui, in caso di omologazione della proposta ex art. 180 l.fall., tali versamenti verranno definitivamente imputati a capitale sociale; viceversa, in caso di mancata omologazione della proposta ex art. 180,

(2011) ma ne è consentita anche l'applicazione anticipata. Esso è destinato specificatamente alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile ed ai principi contabili nazionali (come C.E.R.M.E.C. S.p.A.).

⁽³¹⁾ Si vedano: B. Quatraro - D'Amora - Israel - G. Quatraro, *Trattato teorico-pratico delle operazioni su capitale*, II. Ed., Milano, 2001, p. 788; M. Macchia, *Delibera di ricapitalizzazione delle società dopo l'omologa del concordato preventivo con cessione dei beni*, in Fall., 1/1991, pp. 173; A. Nigro, *La società per azioni nelle procedure concorsuali*, in G.E. Colombo - G.B. Portale (a cura di), *Trattato delle società per azioni*, 9**, Torino, 1993, p. 337; R. Nobili - M. S. Spolidoro, *La riduzione del capitale*, in G.E. Colombo - G.B. Portale (a cura di), *Trattato delle società per azioni*, 6*, Torino, 1993, p. 330).

⁽³²⁾ Anche questo documento è allegato al ricorso presentato dalla Società.



I.fall., tali versamenti saranno da ritenersi definitivamente prededuttivi ex art. 182 quater, secondo e terzo comma, I.fall. ⁽³³⁾.

La legittimità della soluzione adottata dall'assemblea straordinaria di C.E.R.M.E.C. S.p.A., nel caso di specie, trova conferma anche in recenti importanti contributi dottrinali ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾.

Ciò detto, è evidente che, assumendo la deliberazione straordinaria del 30 luglio 2011, i soci di C.E.R.M.E.C. S.p.A., da un lato, hanno inteso evitare lo scioglimento e la liquidazione della società e, dall'altro lato, hanno assunto le deliberazioni imposte dalla disciplina societaria, sia pure vincolando la ricapitalizzazione della società al buon esito del giudizio di omologa della proposta concordataria.

Così facendo si garantisce anche a tutti gli interessati (*stakeholders*) che, una volta emersi gli effetti positivi della procedura, questi verranno senz'altro (ed inevitabilmente) destinati alla ricostituzione del patrimonio sociale.

19. L'esame delle ipotesi su cui è basato il Piano (segue): le spese di procedura

In base al combinato disposto degli artt. 182-*quater*, comma quarto, e 111, I.fall., sono prededucibili i compensi maturati dai professionisti in funzione della procedura concorsuale in oggetto, quelli spettanti al professionista incaricato di redigere la relazione di cui all'art. 161, III comma, I.fall., oltre ai crediti sorti in occasione e in funzione del concordato.

Dunque, ai fini della presente procedura, dovranno essere soddisfatti in prededuzione, in quanto debiti di massa, in caso di ammissione della Società alla procedura concorsuale, i crediti che matureranno a favore di:

⁽³³⁾ In particolare, secondo quanto deliberato dall'assemblea, l'aumento di capitale dovrà essere liberato in denaro nelle casse sociali, con esclusione della facoltà di compensazione di crediti liquidi vantati verso la società, ed i soci avranno la possibilità di sottoscriverlo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della avvenuta omologazione del concordato preventivo, con termine per la conclusione dell'aumento del capitale sociale stabilito entro i sessanta giorni successivi all'avveramento della condizione sospensiva.

⁽³⁴⁾ Al riguardo lo scrivente segnala: L. Stanghellini e I. Pagni (direzione scientifica), *Corso di Perfezionamento - Il concordato preventivo con finalità di risanamento*, Firenze 17 maggio 2010, *Il problema del patrimonio netto e l'art. 2447 (e 2482-ter) c.c.*, Seconda unità formativa, La fase Preparatoria.

⁽³⁵⁾ Abbiamo anche riscontrato un recente studio del Notariato che ha messo in evidenza come sia altresì possibile coordinare il versamento del nuovo capitale di rischio da parte dei soci con la proposta concordataria ed il buon esito del relativo giudizio di omologa, per evitare possibili gravosi esborsi di capitale "a fondo perduto" di questi ultimi. Resta comunque il fatto che, sul delicatissimo punto, a parere dello scrivente, i soci avranno il dovere di tornare qualora la condizione apposta (intervento dell'omologazione del concordato) non si avverasse entro il 31.12.2011.

- a) i professionisti incaricati dalla società per la presentazione della domanda di concordato (Studi Andreani, Bianchi e Menchini);
- b) il professionista incaricato per la redazione della relazione, *ex art. 161, III comma, l.fall.*, vale a dire il sottoscritto;
- c) il professionista che verrà nominato Commissario Giudiziale.

In relazione al fatto che tali crediti dovranno essere autorizzati, nell'*an* e nel *quantum* dal Tribunale, lo scrivente ritiene corretta la metodologia seguita dalla Società e dai suoi consulenti per l'appostazione di questi oneri nell'apposita voce "oneri di giustizia", così come la sua stima, quantificata in euro 1.200.000,00.

E' appena il caso di fare presente, infine, che nel Piano sono trattati come debiti prededuttivi anche quelli derivanti dalla transazione fiscale (euro 1,347 mln) e quelli saranno contratti dalla Società nel corso della procedura concordataria per continuare ad operare nel mercato di riferimento: il loro soddisfacimento, per altro, è previsto attraverso i flussi finanziari in entrata provenienti dalla gestione corrente.



Capitolo 5

CLASSI, FABBISOGNO, VANTAGGI DELLA PROPOSTA, CRITICITÀ, CONCLUSIONI

SOMMARIO: 1. Tabelle riepilogative - 2. Suddivisione in classi - 3. Fabbisogno concordatario - 4. Vantaggi rispetto alla procedura fallimentare - 5. Elementi di criticità - 6. Conclusioni e giudizio di asseverazione.

1. Tabelle riepilogative

Il soddisfacimento dei creditori nelle misure proposte nel Ricorso dovrebbe essere effettuato nei termini indicati nel Piano già esposto che prevede, in sintesi, i seguenti pagamenti annuali (i valori sono espressi in migliaia di euro):

Anni	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totali
Esborsi	710	3.800	3.295	3.771	3.563	3.593	1.720	1.783	1.843	24.078

La provvista occorrente per dar corso a tali pagamenti dovrebbe essere reperita mediante due differenti fonti:

- 1) mediante l'apporto dei soci, che si sono obbligati ad eseguire, a tal fine, a favore della Società, versamenti per l'importo complessivo di 8,5 milioni di euro, temporalmente così ripartiti:

Anni	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totali
Apporti	1.400	1.300	1.200	1.700	1.600	1.300	8.500

- 2) mediante l'utilizzo del *cash flow* di cui è prevista la produzione grazie alla prosecuzione dell'attività ed all'attuazione del piano di risanamento, allegato al ricorso, durante il periodo 2012 - 2019, come risulta dalla seguente tabella riassuntiva:

Anni	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totali
Cash-flow	-690	2.500	2.095	2.071	1.963	2.293	1.720	1.783	1.969	15.704

Stando al Ricorso, la somma dell'indicato apporto dei soci e del *cash flow* aziendale ammonterà a complessivi 24,204 milioni di euro, così eccedendo il fabbisogno stimato del concordato, per l'importo di 0,126 milioni di euro, che potrà essere utilizzato per fronteggiare eventuali imprevisti, ulteriori rispetto a quelli già considerati.

2. Suddivisione in classi

Il Piano prevede la costituzione di tre classi di creditori chirografari ovvero:

A) “[...]Creditori prededuttivi e privilegiati (senza previsione di classi):

- pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededuttivi e dei debiti contratti in corso di continuità aziendale successivamente o in funzione dell’accesso all’ammissione della procedura di concordato preventivo, secondo le modalità del concorso stabilite con l’autorizzazione degli organi concorsuali. Per tale gruppo di creditori, il pagamento integrale e secondo le regole del concorso, stabilite da idoneo provvedimento degli organi concorsuali sia durante la fase di omologazione sia successivamente alla stessa, si impone quale regola di ammissibilità della procedura concorsuale (che non consente una falcidia di siffatto rango creditorio) nonché di convenienza economica, attesa la necessità della società di disporre delle relative prestazioni dei vari contraenti indicati in tale gruppo, in quanto strumentali all’accesso e al buon fine della procedura concorsuale di risanamento;
- pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 100% dell’importo vantato a credito a titolo di capitale ed interessi legali, da effettuarsi per ciascun creditore mediante dieci rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.; anche in tale caso, la riconduzione dei creditori in siffatto gruppo avviene in forza del rispetto di una regola di ammissibilità della procedura concorsuale e, dunque, in ossequio alla posizione giuridica dei creditori;

B) Creditori chirografari con ripartizione in classi ex art. 160 l.fall.:

Classe 1): soddisfacimento dei creditori chirografari c.d. strategici, mediante il pagamento di un importo pari al 75% del credito vantato a titolo di capitale; tale pagamento verrà effettuato per ciascun creditore mediante sedici rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall. In questa classe, sono annoverati i creditori chirografari le cui prestazioni sono ritenute indispensabili per assicurare la continuità aziendale e che sono disponibili, successivamente all’apertura della procedura di concordato preventivo, a riprendere i rapporti negoziali con C.E.R.M.E.C. S.p.A. consentendo la prosecuzione dell’attività di impresa. Per tale classe, la falcidia concordataria riguarderà, ovviamente, i crediti sorti anteriormente alla procedura concorsuale mentre, viceversa, resterà esclusa per le posizioni creditorie successive, che andranno onorate senza indugio ed integralmente, secondo la relativa debenza;

Classe 2): pagamento dei creditori chirografari ordinari in misura pari al 25% dell’importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore mediante dieci rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall. In tale classe rientrano tutti i creditori per i quali la rinnovazione dei rapporti negoziali con C.E.R.M.E.C. S.p.A. non è ritenuta necessaria a garantire il *going concern* aziendale nonché, in via residuale, tutti i creditori chirografari della società non riconducibili alle altre classi individuate nel piano concordatario e,



dunque, anche i soggetti con cui sono sorte contestazioni circa l'esistenza o l'entità dei crediti vantati verso C.E.R.M.E.C. S.p.A.;

Classe 3): pagamento dei creditori chirografari - enti pubblici e controllate di tali enti, in misura pari al 20% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore mediante dieci rate semestrali di pari importo, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall. Nella presente classe sono annoverati i creditori chirografari legati a C.E.R.M.E.C. S.p.A. da una situazione di controllo e/o collegamento o, più in generale, da una identità di natura pubblicistica o di titolarità pubblica - anche non assoluta - del capitale sociale; in tal caso, la peculiare natura del soggetto, consentono a carico di quest'ultimo un diverso trattamento rispetto ai creditori chirografari privati che non beneficiano di pubbliche attribuzioni e forme di finanziamento.[...]".

Il sottoscritto riscontra come le classi, così formate, risultino uniformi e conferma che, a suo parere, non sembra essere stato violato l'ordine dei privilegi, così come indicato dall'art. 161 l. f.

3. Fabbisogno concordatario

Il fabbisogno concordatario, comprensivo del fondo rischi, è complessivamente quantificato in euro 24.077.674 (al netto dei debiti verso dipendenti, di cui si è detto e ancora si dirà) e riepilogato nella seguente tabella (in cui, però, gli stessi sono stati esposti):

Voce	Euro	Note
A) Spese di giustizia e prededucibili:		
Spese di procedura	1.200.000,00	Nella voce sono inserite, oltre alle prevedibili spese di giustizia, quelle professionali di accesso alla procedura.
Oneri fiscali dipendenti da accertamento con adesione	1.347.748,00	Equipollenti, poiché da soddisfare per il 100%
Totale spese di giustizia e prededucibili (A)	2.547.748,00	
B) Privilegiati ed equipollenti		
a) Debiti vs./creditori ipotecari	1.105.403,00	Garanzia ipotecaria ex artt. 2852-2855 cod. civ.
b) Dipendenti per T.F.R., ferie e ratei	654.027,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n.1, cod. civ.
c) Debiti vs./professionisti (fatture ricevute e da ricevere)	78.282,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n.2, cod. civ.

d) Debiti vs./artigiani (importo stimato)	149.252,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, cod. civ.
e) Debiti vs./cooperative agricole e loro consorzi (importo stimato)	80.393,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5 e n. 5 bis, cod. civ.
f) Debiti vs./Istituti Previdenziali	178.318,00	Privilegio ex art. 2753 cod. civ.
g) Debiti vs./Erario	1.363.451,00	Privilegio ex art. 2752, co. 1 e 2, cod. civ.
h) Debiti vs./Enti Locali	47.826,00	Privilegio ex art. 2752, co. 4, cod. civ.
i) Fondo rischi (parte privilegiata)	2.100.000,00	Privilegi diversi
l) Debiti per leasing	13.682,00	Equipollenti, poiché da soddisfare per il 100%
Totale privilegiati (B)	5.770.634,00	

C) Chirografari:

C1) Creditori "strategici" (75%)		
a) Fornitori	8.719.881,00	
b) Cassa di Risparmio di Carrara	1.553.236,00	
Totale creditori "strategici"	10.273.117,00	
C2) Creditori "ordinari" (25%)		
a) Fornitori	221.985,00	
b) Banche	2.150.771,00	
c) Altri crediti	16.396,00	
d) Fondi rischi (parte chirografaria)	3.490.000,00	
Totale creditori "ordinari" (25%)	5.879.152,00	
C3) Creditori pubblici (20%)		
a) Erre Erre	122.400,00	
b) Fornitori – Pubblico e/o sua controllata	138.470,00	
Totale creditori "pubblici" (20%)	260.870,00	
Totale chirografari (C)	16.413.139,00	
Totale Passivo Concordatario (A+B+C)	24.731.521,00	

Anzitutto si ripete che il Piano prevede che il fabbisogno concordatario ammonti ad euro 24.077.674,00, cioè ad un importo inferiore a quello rappresentato sopra; ciò perché è previsto che i debiti verso dipendenti, pari ad euro 654.027,00, verranno soddisfatti solo dopo il verificarsi dei relativi e necessari presupposti (costituiti essenzialmente dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dei dipendenti stessi), la cui insorgenza è stata assunta in un periodo successivo a quello considerato nel Piano.

Inoltre, si può rimarcare come il Piano preveda:

- a) l'integrale pagamento delle spese professionali relative alla predisposizione del Piano e della relazione (oltre a quelle presuntivamente quantificate per il prosieguo della procedura), così come dei compensi per il Commissario Giudiziale, i consulenti ed i



- legali maturandi in corso di procedura, aventi titolo prededuttivo e, in subordine, dotate di privilegio professionale per un totale di euro 1.200.000,00;
- b) l'integrale pagamento degli oneri fiscali conseguenti alla transazione fiscale per euro 1.347.748,00;
 - c) l'integrale pagamento dei creditori privilegiati ed equipollenti per un totale di euro 5.770.634,00;
 - d) il pagamento dei creditori chirografari per un totale di euro 16.413.139,00 corrispondente al soddisfacimento nelle misure indicate per le tre distinte classi formate al riguardo;
 - e) infine, l'integrale pagamento dei creditori per titolo posteriore alla presentazione del ricorso, sorto in ragione della continuità aziendale.

4. Vantaggi rispetto alla procedura fallimentare

Da quanto portato nel Piano ed evidenziato nella presente relazione, sembra verosimile affermare che la proposta concordataria risulti più favorevole rispetto all'eventuale alternativa fallimentare.

Ciò soprattutto in ragione del fatto che la continuità aziendale dovrebbe consentire, se si realizzeranno le previsioni ipotizzate, di incamerare il complessivo stimato *cash-flow* di euro 15.704.000, generato dai flussi prodotti dalla gestione corrente, unitamente a quelli derivanti dagli interventi dei soci per sostenere gli investimenti aziendali.

A tale valore occorre anche aggiungere quello di euro 8.500.000, rappresentato ancora dagli apporti dei soci, destinati proprio al soddisfacimento delle obbligazioni concordatarie.

La procedura fallimentare, per altro, molto probabilmente si risolverebbe in una liquidazione totale del patrimonio aziendale, i cui esiti non sono francamente oggi apprezzabili.

Ciò sia perché i maggiori valori di tale patrimonio risultano allocati sulle immobilizzazioni materiali; in particolare, immobili che hanno una destinazione produttiva del tutto peculiare e, quindi, valorizzabile al meglio proprio nella prospettiva del mantenimento della medesima attività commerciale (per altro del tutto eventuale, visto il rigoroso regime autorizzatorio e normativo cui essa deve necessariamente sottostare); sia perché l'eventualità della liquidazione fallimentare, molto probabilmente, farebbe scontare tempi di soddisfazione del ceto creditorio non inferiori a quelli previsti nel Piano.

Senza contare della probabile dispersione dei valori aziendali immateriali, rappresentati dall'avviamento commerciale, dalle conoscenze, processi ed altro, oggi ancora presenti tra gli *assets* di C.E.R.M.E.C. S.p.A. .

5. Elementi di criticità

Alla luce di quanto già in precedenza accennato in ordine ai limiti ed alla esatta portata del giudizio di asseverazione recato dalla presente Relazione, si ritiene opportuno segnalare che la concreta fattibilità del Piano presentato da C.E.R.M.E.C. S.p.A. sia condizionata dai seguenti fattori di criticità:

- a) entità dei ricavi da conferimento dei rifiuti: si tratta della effettiva possibilità di addivenire, in un orizzonte temporale compatibile con l'esecuzione del concordato, all'incasso degli importi (anzi: al conseguimento dei *cash-flow*), correttamente individuati e quantificati, relativi agli attesi ricavi da conferimento di rifiuti; le difficoltà in questione derivano dalle incertezze legate all'andamento della raccolta differenziata e, soprattutto, allo *start-up* del nuovo gestore unico nell'ATO Toscana Costa; per altro si è avuto modo di dire che le previsioni portate dalla programmazione di Ambito denotano livelli andamentali inferiori a quelli riscontrati e certificati; ciò induce a ritenere che le eventuali problematiche che la Società incontrerà, su questo fronte, potranno essere effettivamente fronteggiate con i previsti incrementi tariffari, verosimilmente limitati, perché è probabile che gli scarti saranno ridotti, in difetto delle quantità conferite; anche relativamente ai tempi ed alle modalità con cui potrebbe avvenire lo *start-up* dell'eventuale nuovo gestore unico, occorre dire che la situazione normativa attuale non consente di operare ipotesi attendibili (tra l'altro, perché anche la cosiddetta "manovra-bis", che il nostro Paese si appresta a varare per il proprio risanamento di bilancio, pare contenere previsioni dedicate al tema della liberalizzazione dei servizi pubblici locali, tra i quali si annoverano quelli svolti da C.E.R.M.E.C. S.p.A., così lasciando intendere che lo stesso quadro normativo subirà ulteriori e sostanziali modifiche);
- b) effetto di ricapitalizzazione prodotto dalle sopravvenienze attive derivanti dalla falciatura concordataria: lo scrivente sottolinea come l'iter necessario alla conclusione (auspicabilmente positiva) della procedura concordataria, non sembri, oggi, potersi concludere entro il 31/12/2011; né sembra possibile formulare ipotesi al riguardo; ciò, anche ai sensi di quanto portato nel recentissimo principio contabile OIC 6, potrebbe comportare la necessità che i soci tornino in assemblea per deliberare in merito alla ricapitalizzazione, assolutamente necessaria ai fini del mantenimento della continuità aziendale;
- c) esborsi da parte delle Amministrazioni Socie: essi sono assolutamente fondamentali per la realizzazione del Piano; ciò vale sia per quanto riguarda l'entità degli apporti (incluso in essi anche i maggiori



corrispettivi derivanti dagli incrementi tariffari), sia per l'effettuazione dei pagamenti rispettando i tempi scanditi nel Piano; è del tutto evidente, allora, che gli Organi della Procedura, così come gli Organi della Società, dovranno costantemente monitorare la situazione e vigilare affinché gli impegni assunti dalle Amministrazioni Socie siano effettivamente e complessivamente rispettati;

- d) veridicità dei dati aziendali: il sottoscritto ricorda alcuni dubbi che sono sorti in riferimento alla puntuale rilevazione di impegni che la Società sembra aver assunto nei confronti di terzi; le carenze riscontrate segnalano il rischio che altre passività (attuali o potenziali) possano non esser state riscontrate (per altro, come anche già ricordato in precedenza, gli stanziamenti al Fondo Rischi presenti nel Piano, unitamente alla previsione di accantonamenti annuali per sopravvenienze passive, nei conti economici prospettici, sono considerati sufficienti a fronteggiare anche queste eventualità).

6. Conclusioni e giudizio di asseverazione

Come emerge dalle argomentazioni già svolte, il fine della presente relazione resta quello di esprimere un obiettivo giudizio probabilistico, seppur suffragato dagli strumenti della revisione contabile e della tecnica professionale, affinché sia possibile ritenere, con una certa cognizione di causa, che il piano di concordato proposto da C.E.R.M.E.C. S.p.A. ai creditori sia idoneo a consentire, secondo le modalità ed i tempi indicati nel piano stesso, il pagamento delle spese di procedura, il soddisfacimento del 100% dei crediti privilegiati e prededuttivi e, nelle misure previste, dei crediti chirografari.

Per altro, sebbene molti degli elementi sui quali poggia il giudizio di fattibilità siano desunti dalla contabilità aziendale (rettificata extracontabilmente), così come dalla documentazione consegnata allo scrivente e da altri elementi e presupposti, ed essi, tutti, possano essere ritenuti fondatamente validi e sostenibili, pur con tutti gli sforzi possibili, non si possono qui prevedere tutti gli effetti legati alle variabili insite nello svolgimento di una attività imprenditoriale.

Va, infatti, tenuto presente che a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento, sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati nel Piano potrebbero essere non trascurabili.

Per altro, seppur con le riserve espresse circa la precisione della contabilità aziendale tenuta fino al 31/12/2010, lo scrivente conferma di non essere venuto a conoscenza di fatti tali da far ritenere, alla data odierna, che le

suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del Piano.

Da quanto sopra lo scrivente attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del PIANO DI RISANAMENTO presentato dalla società C.E.R.M.E.C. S.p.A. contenuto nella proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 160 L.F., alle condizioni, con le criticità e con i presupposti indicati nel corso della trattazione che precede.

Il sottoscritto rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed integrazione.

In fede.

Massa, lì 19 agosto 2011.


Fabio Bascherini